



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

CONSEIL DE LA VALLEE

**DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE**

DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

# INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA  
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE  
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

**N. 158  
7-8/2011**

**A cura di ANNY FONTANAZZI**

*Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.*

*Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:*

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di leggi statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

*Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.*

*Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.*

*Nella Parte IV "Segnalazioni" vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.*

*Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla*

*Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione*

*via Piave, n. 1 - 11100 Aosta*

*E-Mail: [infoleg@consiglio.regione.vda.it](mailto:infoleg@consiglio.regione.vda.it)*

*Tel. 0165 526162*

*Fax 0165 526262*

*Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.*

*La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:*

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

*La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.*

*La troisième partie "Doctrines" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.*

*La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.*

*Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la*

*Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation*

*1, rue Piave - 11100 Aoste*

*E-Mail: [infoleg@consiglio.regione.vda.it](mailto:infoleg@consiglio.regione.vda.it)*

*Tél. 0165 526162*

*Fax 0165 526262*

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

*Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

*Valle d'Aosta*

L.R. 1° agosto 2011, n. 19

**MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 28 AGOSTO 2001, N. 17 (DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORECIVICO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1992, N. 5 (ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO)), E 23 LUGLIO 2010, N. 22 (NUOVA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 1995, N. 45, E DI ALTRE LEGGI IN MATERIA DI PERSONALE).**

B.U. n. 34 del 16 agosto 2011

L.R. 1° agosto 2011, n. 22

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 26 (ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.). ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1991, N. 85).**

B.U. n. 34 del 16 agosto 2011

*Abruzzo*

L.R. 19 luglio 2011, n. 20

**INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 40 (TESTO UNICO DELLE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE SPETTANTE AI CONSIGLIERI REGIONALI E SULLE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI).**

B.U. n. 48 del 5 agosto 2011

*Emilia-Romagna*

L.R. 15 luglio 2011, n. 8

**ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI.**

B.U. n. 109 del 15 luglio 2011

***Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta***

D.L. n. 150 presentato il 05 luglio 2011

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2006, N. 6 (DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA E DISCIPLINA DEI SEGNI DISTINTIVI DELLA REGIONE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 1958, N . 2).**

Giunta regionale

P.L. n. 152 presentata l'08 luglio 2011

**DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE.**

Bertin Alberto, Louvin Roberto, Chatrian Albert, Cerise Giuseppe, Morelli Patrizia

P.L. n. 155 presentata l'08 agosto 2011

**RIORDINO DELL'ATTIVITÀ IN SEDE CONSULTIVA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. MODIFICAZIONI DI LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI.**

Zucchi Alberto, Empereur Diego, Cretaz Alberto, Bertin Alberto, Caveri Luciano, Donzel Raimondo, La Torre Leonardo, Louvin Roberto, Rini Emily, Salzone Francesco

***Proposte di legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo.***

**CONTRIBUTI PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO. MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2009, N. 43 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE MEDIANTE CONCORSO ALLE SPESE PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO).**

B.U. n. 34 del 16 agosto 2011

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2003, N. 19 (DISCIPLINA DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE, DEL REFERENDUM PROPOSITIVO, ABROGATIVO E CONSULTIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO SPECIALE).**

B.U. n. 34 del 16 agosto 2011

**MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N.31 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI).**

B.U. n. 34 del 16 agosto 2011

## ***Atti normativi ed amministrativi statali***

LEGGE 2 agosto 2011, n. 129

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 2011, N. 89, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI E PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/115/CE SUL RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI.**

G.U. n. 181 del 05 agosto 2011

LEGGE 2 agosto 2011, n. 130

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 107, RECANTE PROROGA DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHE' DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA E DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE RISOLUZIONI 1970 (2011) E 1973 (2011) ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE. MISURE URGENTI ANTIPIRATERIA.**

G.U. n. 181 del 05 agosto 2011

ERRATA-CORRIGE

**COMUNICATO RELATIVO ALLA RIPUBBLICAZIONE DEL TESTO DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111, RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA.».**

G.U. n. 190 del 17 agosto 2011

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 140

**NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA IN MATERIA DI SANITA' PENITENZIARIA.**

G.U. n. 193 del 20 agosto 2011



DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 142  
NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE  
TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI DELEGA DI FUNZIONI LEGISLATIVE  
ED AMMINISTRATIVE STATALI ALLA PROVINCIA DI TRENTO IN  
MATERIA DI UNIVERSITA' DEGLI STUDI.  
G.U. n. 195 del 23 agosto 2011

*Ministero degli Affari Esteri*

COMUNICATO  
ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NON  
SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA (TABELLA N.  
1) NONCHE' ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI  
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL  
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (TABELLA N. 2).  
Supplemento ordinario alla G.U. n. 180 del 04 agosto 2011

*Presidente della Camera dei Deputati*

DECRETO 21 luglio 2011  
RIDETERMINAZIONE - PER EFFETTO DELLA RIDUZIONE DI CUI  
ALL'ART. 2, COMMA 275, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 -  
DELLE RATE 2011, DI CUI AI PIANI DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI  
PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI  
POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE  
DEL 2006, DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DELL'ASSEMBLEA  
REGIONALE SICILIANA, DEI CONSIGLI REGIONALI DEL FRIULI-  
VENEZIA GIULIA, DELLA VALLE D'AOSTA, DELL'ABRUZZO E DEI  
CONSIGLI PROVINCIALI DI BOLZANO E DI TRENTO DEL 2008, DEL  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA E DEL PARLAMENTO  
EUROPEO DEL 2009 E DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO  
ORDINARIO DEL 2010.  
G.U. n. 174 del 28 luglio 2011

*Presidente della Repubblica*

DECRETO 18 luglio 2011, n. 113

**ABROGAZIONE, A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE, DELL'ARTICOLO 23-BIS DEL DECRETO-LEGGE N. 112 DEL 2008, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NEL TESTO RISULTANTE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 325 DEL 2010, IN MATERIA DI MODALITA' DI AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA.**

G.U. n. 167 del 20 luglio 2011

DECRETO 18 luglio 2011, n. 114

**ABROGAZIONE, A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE, DEI COMMI 1 E 8 DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2011, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 75 DEL 2011, RECANTI NUOVE NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE.**

G.U. n. 167 del 20 luglio 2011

DECRETO 18 luglio 2011, n. 115

**ABROGAZIONE, A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE, DELL'ARTICOLO 1, COMMI 1, 2, 3, 5 E 6, E DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 51 DEL 2010, QUALE RISULTANTE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 23 DEL 2011 IN MATERIA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI MINISTRI A COMPARIRE IN UDIENZA PENALE.**

G.U. n. 167 del 20 luglio 2011

DECRETO 18 luglio 2011, n. 116

**ABROGAZIONE PARZIALE, A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE, DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 154 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN BASE ALL'ADEGUATA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO.**

G.U. n. 167 del 20 luglio 2011

*Infoleg n. 7-8*

*Presidente del Senato della Repubblica*

DECRETO 28 luglio 2011

**PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI DELLE SPESE ELETTORALI PER  
IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DI CUI ALLE ELEZIONI  
DEL 13 E 14 APRILE 2008.**

G.U. n. 176 del 30 luglio 2011

## AFFARI GENERALI

### ***Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni***

#### *Valle d'Aosta*

L.R. 28 giugno 2011, n. 15

**APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.**

B.U. n. 28 del 05 luglio 2011

L.R. 28 giugno 2011, n. 16

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011, MODIFICHE A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2011/2013.**

B.U. n. 28 del 05 luglio 2011

L.R. 1° agosto 2011, n. 17

**PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2011/2013.**

B.U. n. 34 del 16 agosto 2011

L.R. 1° agosto 2011, n. 21

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEI LIBERI PROFESSIONISTI ADERENTI AGLI ENTI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI - CONFIDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1990, N. 75.**

B.U. n. 34 del 16 agosto 2011

*Friuli-Venezia Giulia*

L.R. 14 luglio 2011, n. 9

**DISCIPLINA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO REGIONALE DEL  
FRIULI-VENEZIA GIULIA.**

B.U. n. 29 del 20 luglio 2011

*Toscana*

L.R. 28 luglio 2011, n. 34

**PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI DELLA TOSCANA.**

B.U. n. 38 del 3 agosto 2011

*Sicilia*

L.R. 12 luglio 2011, n. 12

**DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI  
E FORNITURE. RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE  
2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEL  
D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED  
INTEGRAZIONI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE  
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. NORME IN MATERIA DI  
ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI. DISPOSIZIONI PER IL RICOVERO DI  
ANIMALI.**

Gazz. Uff. 14 luglio 2011, n. 30,

## ***Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta***

D.L. n. 153 presentato il 19 luglio 2011

**INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI AOSTA CAPITALE DELL'AUTONOMIA.**

Giunta regionale

## ***Atti normativi ed amministrativi statali***

LEGGE 12 luglio 2011, n. 106

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONCERNENTE SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA.**

G.U. n. 160 del 12 luglio 2011

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70

**TESTO DEL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 12 LUGLIO 2011, N. 106 RECANTE: «SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA.».**

G.U. n. 160 del 12 luglio 2011

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

**DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA.**

G.U. n. 155 del 06 luglio 2011

LEGGE 15 luglio 2011, n. 111

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA.**

G.U. n. 164 del 16 luglio 2011

**ERRATA-CORRIGE** Comunicato relativo alla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante:  
**"CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE  
6 LUGLIO 2011, N. 98, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA  
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA".**

G.U. n. 173 del 27 luglio 2011

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI  
CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI  
ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E  
2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42.**

G.U. n. 172 del 26 luglio 2011

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. 123

**RIFORMA DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ANALISI E  
VALUTAZIONE DELLA SPESA, A NORMA DELL'ARTICOLO 49 DELLA  
LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.**

G.U. n. 179 del 03 agosto 2011

LEGGE 27 luglio 2011, n. 125

**ESCLUSIONE DEI FAMILIARI SUPERSTITI CONDANNATI PER  
OMICIDIO DEL PENSIONATO O DELL'ISCRITTO A UN ENTE DI  
PREVIDENZA DAL DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA' O  
INDIRETTA.**

G.U. n. 180 del 04 agosto 2011

LEGGE 27 luglio 2011, n. 128

**NUOVA DISCIPLINA DEL PREZZO DEI LIBRI.**

G.U. n. 181 del 05 agosto 2011

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

**ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA  
E PER LO SVILUPPO.**

G.U. n. 188 del 13 agosto 2011

*Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

DETERMINAZIONE 7 luglio 2011

**LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. (DETERMINAZIONE N. 4).**

G.U. n. 171 del 25 luglio 2011

*Ministero dell'economia e delle finanze*

CIRCOLARE 13 luglio 2011, n. 23

**PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 2012 E PER IL TRIENNIO 2012-2014 E BUDGET PER IL TRIENNIO 2012-2014 - INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE RIDUZIONI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98.**

G.U. n. 171 del 25 luglio 2011

*Ministero della giustizia*

DECRETO 6 luglio 2011, n. 145

**REGOLAMENTO RECANTE MODIFICA AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 18 OTTOBRE 2010, N. 180, SULLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE E DELL'ELENCO DEI FORMATORI PER LA MEDIAZIONE, NONCHE' SULL'APPROVAZIONE DELLE INDENNITA' SPETTANTI AGLI ORGANISMI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 28 DEL 2010.**

G.U. n. 197 del 25 agosto 2011

*Presidente del Consiglio dei Ministri*

DECRETO 18 maggio 2011

**RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 40, DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 2010, N. 220, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO**



*Infoleg n. 7-8*

**ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO. (LEGGE DI STABILITA' 2011).**

G.U. n. 153 del 04 luglio 2011

DECRETO 27 giugno 2011, n. 143

**REGOLAMENTO RECANTE «L'INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI ESCLUSIONE DAL DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241».**

G.U. n. 196 del 24 agosto 2011

*Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica*

CIRCOLARE 14 marzo 2011, n. 3

**ART. 6, COMMA 7 DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122. SPESA ANNUA PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA.**

G.U. n. 157 dell' 08 luglio 2011

## ASSETTO DEL TERRITORIO

### ***Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni***

#### *Valle d'Aosta*

L.R. 1° agosto 2011, n. 18

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009, N. 24 (MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE URBANISTICHE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 6 APRILE 1998, N. 11, E 27 MAGGIO 1994, N. 18).**

B.U. n. 34 del 16 agosto 2011

#### *Abruzzo*

L.R. 6 luglio 2011, n. 19

**NORME PER L'ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA PARTE DEI COMUNI E MODIFICA DELLA L.R. N. 43/2000, DELLA L.R. N. 34/2007, DELLA L.R. N. 1/2010 E DELLA L.R. N. 1/2011.**

B.U. n. 44 del 20 luglio 2011

### *Basilicata*

L.R. 18 luglio 2011, n. 15

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 18 DICEMBRE 2007, N. 24 (NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE E LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) GIÀ MODIFICATA DALLA L.R. 1° LUGLIO 2008, N. 14 E DALLA L.R. 7 AGOSTO 2009, N. 27.**

B.U. n. 22 del 22 luglio 2011

### *Calabria*

L.R. 18 luglio 2011, n. 23

**NORME PER IL SOSTEGNO DEI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (GAS) E PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI DA FILIERA CORTA E DI QUALITÀ.**

B.U. n. 13 del 16 luglio 2011

### *Molise*

L.R. 22 luglio 2011, n. 16

**DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO.**

B.U. n. 21 del 1° agosto 2011

### *Trentino-Alto Adige: Provincia Trento*

L.P. 1 luglio 2011, n. 9

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE IN PROVINCIA DI TRENTO.**

B.U. n. 27 del 5 luglio 2011

*Umbria*

L.R. 22 luglio 2011, n. 7

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ.**

B.U. n. 32 del 27 luglio 2011

***Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta***

D.L. n. 154 presentato il 26 luglio 2011

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33 (COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA).**

Giunta regionale

***Atti normativi ed amministrativi statali***

LEGGE 14 giugno 2011, n. 101

**ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEI DISASTRI AMBIENTALI E INDUSTRIALI CAUSATI DALL'INCURIA DELL'UOMO.**

G.U. n. 157 dell' 08 luglio 2011

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE, NONCHE' DELLA DIRETTIVA 2009/123/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E ALL'INTRODUZIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI.**

G.U. n. 177 del 01 agosto 2011

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 122  
**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/120/CE CHE STABILISCE LE  
NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI.**  
G.U. n. 178 del 02 agosto 2011

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 124  
**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/72/CE DEL CONSIGLIO DEL 15  
LUGLIO 2008 RELATIVA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE  
PIANTINE DI ORTAGGI E DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI  
ORTAGGI, AD ECCEZIONE DELLE SEMENTI.**  
G.U. n. 179 del 03 agosto 2011

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 126  
**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/119/CE CHE STABILISCE LE  
NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI.**  
G.U. n. 180 del 04 agosto 2011

### ***Atti comunitari***

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 784/2011 DELLA COMMISSIONE  
DEL 5 AGOSTO 2011 RELATIVA AL VERSAMENTO, A PARTIRE DAL 16  
OTTOBRE 2011, DI ANTICIPI DEI PAGAMENTI DIRETTI DI CUI  
ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 DEL CONSIGLIO  
CHE STABILISCE NORME COMUNI RELATIVE AI REGIMI DI SOSTEGNO  
DIRETTO AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA  
COMUNE E ISTITUISCE TALUNI REGIMI DI SOSTEGNO A FAVORE  
DEGLI AGRICOLTORI.  
GuUe del 06 agosto 2011 L203

## SVILUPPO ECONOMICO

### ***Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni***

#### *Campania*

L.R. 1 luglio 2011, n. 11

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPIANTI EOLICI.**

B.U. n. 43 dell'11 luglio 2011, n. 43

#### *Puglia*

L.R. 15 luglio 2011, n. 17

**ISTITUZIONE E DISPOSIZIONI NORMATIVE DELL'ATTIVITÀ RICETTIVA DI ALBERGO DIFFUSO.**

B.U. n. 113 del 19 luglio 2011

#### *Sicilia*

L.R. 12 luglio 2011, n. 11

**SGRAVI FISCALI PER INCENTIVARE L'IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE E FEMMINILE IN SICILIA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2005, N. 19 IN MATERIA DI SERVIZIO REGIONALE DI RISCOSSIONE.**

Gazz. Uff. 14 luglio 2011, n. 30

*Toscana*

L.R. 11 luglio 2011, n. 28

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2008, N. 21 (PROMOZIONE DELL'IMPREDITORIA GIOVANILE).**

B.U. 18 luglio 2011, n. 34

***Atti normativi ed amministrativi statali***

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119

**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI.**

G.U. n. 173 del 27 luglio 2011

LEGGE 12 luglio 2011, n. 120

**MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTI LA PARITA' DI ACCESSO AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DELLE SOCIETA' QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI.**

G.U. n. 174 del 28 luglio 2011

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 IN MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO PUBBLICO E DI EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.**

G.U. n. 194 del 22 agosto 2011

*Ministero dello Sviluppo Economico*

DECRETO 12 maggio 2011, n. 110

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10, COMMA 1, DELLA  
LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1, RELATIVO AGLI APPARECCHI  
ELETTROMECCANICI UTILIZZATI PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA.**

G.U. n. 163 del 15 luglio 2011



## SERVIZI SOCIALI

### ***Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni***

#### *Valle d'Aosta*

L.R. 1° agosto 2011, n. 20

**MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2000, N. 5 (NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DELL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI PRODOTTE ED EROGATE NELLA REGIONE).**

B.U. n. 34 del 16 agosto 2011

#### *Abruzzo*

L.R. 6 luglio 2011 n. 18

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE.**

B.U. n. 44 del 20 luglio 2011

#### *Basilicata*

L.R. 5 luglio 2011, n. 14

**ISTITUZIONE DEI REGISTRI DI RILEVANTE INTERESSE SANITARIO E DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ.**

B.U. n. 20 del 9 luglio 2011

*Calabria*

L.R. 18 luglio 2011, n. 24

**ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE SANGUE.**

B.U. n. 13 del 16 luglio 2011

*Friuli-Venezia Giulia*

L.R. 14 luglio 2011, n. 10

**INTERVENTI PER GARANTIRE L'ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE.**

B.U. n. 29 del 20 luglio 2011

*Molise*

L.R. 24 giugno 2011, n. 11

**ISTITUZIONE DELLA CASA DEL PARTO.**

B.U. n. 18 del 1° luglio 2011

L.R. 13 luglio 2011, n. 15

**NORME PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE.**

B.U. n. 19 del 16 luglio 2011

*Puglia*

L.R. 15 luglio 2011, n. 16

**NORME IN MATERIA DI SANITÀ ELETTRONICA, DI SISTEMI DI SORVEGLIANZA E REGISTRI.**

B.U. n. 113 del 19 luglio 2011

L.R. 6 luglio 2011, n. 15

**ISTITUZIONE DEGLI ECOMUSEI DELLA PUGLIA.**

B.U. n. 108 dell'8 luglio 2011

## ***Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta***

D.L. n. 151 presentato il 05 luglio 2011

**MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2000, N. 5 (NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DELL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI PRODOTTE ED EROGATE NELLA REGIONE).**

Giunta regionale

## ***Atti normativi ed amministrativi statali***

DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 100

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2009, N. 23, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM, RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA E AL CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO - SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI.**

G.U. n. 156 del 07 luglio 2011

LEGGE 12 luglio 2011, n. 112

**ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.**

G.U. n. 166 del 19 luglio 2011

*Presidente del Consiglio dei ministri*

DECRETO 26 luglio 2011

**CRITERI E MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA AI DIPLOMI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1999, N. 42.**

G.U. n. 191 del 18 agosto 2011

*Atti comunitari*

**DIRETTIVA 2011/62/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'8 GIUGNO 2011 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/83/CE, RECANTE UN CODICE COMUNITARIO RELATIVO AI MEDICINALI PER USO UMANO, AL FINE DI IMPEDIRE L'INGRESSO DI MEDICINALI FALSIFICATI NELLA CATENA DI FORNITURA LEGALE.**

GuUe del 01 luglio 2011 L174

**DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'8 GIUGNO 2011 SULLA RESTRIZIONE DELL'USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.**

GuUe del 01 luglio 2011 L174

## ***Progetti di leggi statali***

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L. 2759 presentato l'08 giugno 2011

**NORME IN MATERIA DI MEDIAZIONE FAMILIARE, DI RICONOSCIMENTO E DI DISCIPLINA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DEL MEDIATORE FAMILIARE, NONCHÉ INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 708-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.**

Adriana Poli Bortone, Oskar Peterlini, Marina Magistrelli, Manfred Pinzger, **Antonio Fosson (aggiunge firma in data 27 giugno 2011)**, Ada Spadoni, Urbani Giuseppe, Astore Elio, Massimo Palmizio, Achille Serra, Lucio Malan, Luigi De Sena, Luciana Sbarbati, Maria Giuseppa Castiglione

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L. 2746 presentato il 26 maggio 2011

**MODIFICA ALLA LEGGE 25 GIUGNO 2003, N. 155, IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE.**

Luigi Grillo, Angelo Maria Cicolani, Lucio Malan Luigi, De Sena Antonio, Tomassini Maurizio Saia, Piergiorgio Stiffoni Helga, Thaler Ausserhofer Anna Maria, Carloni Lorenzo, Piccioni Luigi, Vimercati Giacinto, Russo Valerio, Carrara Ulisse, Di Giacomo Giampaolo, Bettamio Francesco, Bevilacqua Alessio, Butti Esteban, Juan Caselli Luigi, D'Ambrosio Lettieri, Fabrizio Di Stefano, **Antonio Fosson (aggiunge firma in data 5 agosto 2011)**, Cosimo Izzo, Vincenzo Oliva, Giacomo Santini

## PARTE II

# GIURISPRUDENZA

### *Corte Costituzionale*

SENTENZA 04 - 13 luglio 2011, n. 205

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Ricorso delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna - Impugnazione di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 - Trattazione delle sole questioni concernenti l'art. 15, commi 6-ter, lett. b) e d), e 6-quater - Decisione sulle altre questioni riservata a separate pronunce. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 6-ter, lett. b) e d), e 6-quater. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86 e ss.; d.P.C.M. 12 ottobre 2000. Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - Applicabilità della disciplina statale fino all'adozione di diverse disposizioni legislative regionali - Ricorso delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna - Eccezioni tardive delle impugnazioni proposte - Reiezione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 6-ter, lett. b) e d), e 6-quater. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86 e ss.; d.P.C.M. 12 ottobre 2000. Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - Previsione, da parte

del legislatore statale, di norme di dettaglio lesive della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Incoerenza rispetto ai principi generali di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore censura. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, comma 6-ter, lett. b) e d). - Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86 e ss.; d.P.C.M. 12 ottobre 2000). Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Applicabilità delle norme concernenti la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico fino all'adozione di diverse disposizioni legislative regionali - Previsione, da parte del legislatore statale, di norme di dettaglio lesive della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Incoerenza rispetto ai principi generali di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza - Insussistenza dell'addotto presupposto giustificativo dell'emanazione delle censurate disposizioni - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, comma 6-quater. - Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86 e ss.; d.P.C.M. 12 ottobre 2000). Energia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica - Applicabilità delle norme concernenti la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico fino all'adozione di diverse disposizioni legislative regionali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente della Regione - Carezza di interesse - Inammissibilità della questione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, comma 6-quater. - Costituzione, art. 117, terzo comma.

G.U. Corte Costituzionale n. 31 del 20 luglio 2011

SENTENZA 04 - 13 luglio 2011, n. 207

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Ricorso della Regione Liguria - Impugnazione di disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Trattazione della questione riguardante l'art. 1 del suddetto decreto-legge - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 1. - Costituzione, art. 117, quarto comma, e 119. Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccezioni inammissibilità per asserita necessità di considerare le disposizioni denunciate non già singolarmente bensì nel contesto della legge di manovra economica in cui esse sono inserite - Reiezione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 1. - Costituzione, art. 117, quarto comma, e 119. Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Previsto definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni - Ricorso della Regione Liguria - Eccezioni inammissibilità per tardività dell'impugnazione in quanto sollevata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - Reiezione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 1. - Costituzione artt. 117, quarto comma, e 119. Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Previsto definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni, con previsione di vincolo di destinazione di dette disponibilità finanziarie - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata incidenza sulla disposizione statale relativa allo stanziamento del bilancio di previsione per l'anno 2010, delle somme destinate al Fondo nazionale per la montagna - Ritenuta violazione delle competenze legislative regionali e dell'autonomia finanziaria, nonché dei principi di leale collaborazione e del legittimo affidamento - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni impugnate alla materia "ordinamento contabile" di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione. -



D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 1. - Costituzione artt. 117, quarto comma, e 119.  
G.U. Corte Costituzionale n. 31 del 20 luglio 2011

SENTENZA 04 - 13 luglio 2011, n. 208

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Ricorsi delle Regioni Toscana e Umbria - Impugnazione di disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Trattazione della questione riguardante l'art. 15, commi 1 e 2, del suddetto decreto-legge - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccezione inammissibilità per tardività dell'impugnazione in quanto sollevata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - Reiezione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccezione inammissibilità per asserita necessità di considerare le disposizioni denunciate non già singolarmente bensì nel contesto della legge di manovra economica in cui esse sono inserite - Reiezione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccezione inammissibilità per carenza di interesse - Reiezione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta ANAS, nonché dell'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio - Autorizzazione all'ANAS ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria in via transitoria presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione interconnesse con le tratte autostradali in gestione diretta ANAS - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Denunciata violazione delle competenze legislative e regolamentari regionali con lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni impugnate alla materia "ordinamento civile" di competenza legislativa esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma.  
G.U. Corte Costituzionale n. 31 del 20 luglio 2011

SENTENZA 04 - 13 luglio 2011, n. 209

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Ambiente - Norme della Regione Toscana - Disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica legislativa delle disposizioni impugnate, medio tempore non applicate, nel senso auspicato dal ricorrente - Rinuncia al ricorso con adesione della controparte - Estinzione del giudizio. - Legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, artt. 5, commi 3, lett. c), e 4, lett. c), 26, comma 3, 43, comma 2, lett. c). - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985; direttiva 97/11/CEE del 3 marzo 1997; direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23. Ambiente - Norme della Regione Toscana - Assoggettamento alla procedura di VIA delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività a suo tempo esentate da valutazione - Previsione, per le

parti di opere o attività non interessate da modifiche, di una procedura di VIA finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente - Ricorso del Governo - Lamentata indebita limitazione delle finalità della procedura di VIA, in contrasto con la normativa comunitaria - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente, nonché del vincolo di osservanza della normativa comunitaria - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, art. 43, comma 6, secondo periodo. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985; direttiva 97/11/CEE del 3 marzo 1997; direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003.

G.U. Corte Costituzionale n. 31 del 20 luglio 2011

SENTENZA 19 - 22 luglio 2011, n. 227

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Ambiente - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni in materia di energia - Reiterazione delle domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica - Ipotesi di esenzione dalla procedura di VIA - Modalità di presentazione e di pubblicità dei progetti sottoposti allo studio di impatto ambientale - Disposizioni in materia di caccia - Provvedimenti di deroga per talune specie cacciabili, rilasciati direttamente dalla Regione senza la previa acquisizione del preventivo parere dell'ISPRA - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con direttive europee - Denunciata violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria - Omissione, nella delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione, di qualsiasi riferimento a dette doglianze - Inammissibilità delle questioni. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, artt. 108, comma 1, 113, 115, commi 1, 2 e 3, e 151. - Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985. Ambiente - Norme della

Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 43/1990 - Presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale - Mancata previsione che al progetto sia allegato anche «l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento» - Contrasto con il codice dell'ambiente, che prevede l'obbligatorietà di detta allegazione - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, art. 113, che sostituisce l'art. 10 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 2. Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 43/1990 - Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale - Modalità di pubblicazioni sulla stampa e sul sito web della Regione, nonché comunicazioni a strutture ed alle autorità interessate, a carico del soggetto proponente - Contrasto con il codice dell'ambiente che assicura termini più favorevoli per la partecipazione al procedimento - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, art. 115, che sostituisce l'art. 14, commi 1, 2, 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 1. Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti - Prevista compilazione al termine della giornata venatoria - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di una disciplina sulle modalità di utilizzo del tesserino venatorio tale da non consentire il necessario controllo durante l'azione di caccia - Contrasto con la disciplina statale in materia - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della

Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, art. 145, comma 11, lett. c), che aggiunge il comma 3-bis all'art. 30 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 18, comma 4 e 19, comma 2 e 19-bis, comma 3. Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti - Prevista compilazione al termine della giornata venatoria - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di una disciplina sulle modalita' di utilizzo del tesserino venatorio tale da non consentire il necessario controllo durante l'azione di caccia - Contrasto con l'accordo internazionale AEWA per la conservazione degli uccelli acquatici migratori e con norme comunitarie - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Difetto di puntuale indicazione delle norme internazionali che si assumono violate - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, art. 145, comma 11, lett. c), che aggiunge il comma 3-bis all'art. 30 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6. - Costituzione, art. 117, primo comma; legge 6 febbraio 2006, n. 66, art. 2; Convenzione di Berna, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503; direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009; direttiva 70/409/CEE del 2 aprile 1979. Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Provvedimenti di deroga per talune specie cacciabili, rilasciati direttamente dalla Regione, in relazione alla salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovraprovinciale - Acquisizione del preventivo parere dell'ISPRA - Mancata previsione - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale che prevede l'obbligatorieta' di siffatto parere - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, art. 151, che modifica il comma 1-ter dell'art. 11 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 19, comma 2, e 19-bis, comma 3. G.U. Corte Costituzionale n. 32 del 27 luglio 2011

SENTENZA 19 - 22 luglio 2011, n. 229

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Patto di stabilità territoriale - Comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica delle modifiche agli obiettivi dei singoli enti locali per garantire il pieno utilizzo della capacità finanziaria e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica - Previsione del termine di scadenza del 30 settembre di ciascun anno e in via transitoria, per il 2010, del termine di sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale - Contrasto con le disposizioni statali sui termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica - Conseguente violazione della normativa statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica estensibile anche alle Regioni ad autonomia differenziata - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. - Legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16, art. 6. - Costituzione, art. 117, terzo comma; (artt. 117, primo comma, 119, secondo comma, e 120, secondo comma); Statuto della Regione Sardegna, art. 3, comma 1, lett. b), e Titolo III); d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 77-ter; d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33), art. 7-quater, comma 7; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 142.

G.U. Corte Costituzionale n. 32 del 27 luglio 2011

SENTENZA 20 - 25 luglio 2011, n. 242

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli - Prevista collocazione, nelle medesime graduatorie, in posizione subordinata a tutte le fasce - Eccezione inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione. - Legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, art. 92, comma 2-bis, come introdotto dall'art. 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16. - Costituzione, artt. 3, 4, 16, 51 e 97. Istruzione pubblica - Norme della

Provincia autonoma di Trento - Docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli - Prevista collocazione, nelle medesime graduatorie, in posizione subordinata a tutte le fasce - Eccepita inammissibilita' per difetto di incidentalita' della questione - Reiezione. - Legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, art. 92, comma 2-bis, come introdotto dall'art. 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16. - Costituzione, artt. 3, 4, 16, 51 e 97. Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli - Prevista collocazione, nelle medesime graduatorie, in posizione subordinata a tutte le fasce - Irragionevolezza - Sacrificio del principio del merito nel reclutamento dei docenti per assicurare la migliore formazione scolastica - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, art. 92, comma 2-bis, come introdotto dall'art. 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16. - Costituzione, artt. 3 e 97 (4, 16, 51). Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente da effettuarsi nel 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali - Eccepita inammissibilita' per genericita' e contraddittorietta' della censura relativa all'art. 3 Cost. - Reiezione. - Legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, art. 67, comma 8. - Costituzione, art. 3. Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente da effettuarsi nel 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali - Eccepita inammissibilita' per difetto di rilevanza - Reiezione. - Legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, art. 67, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 97. Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento

- Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente da effettuarsi nel 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali - Eccezione inammissibilità per irrilevanza, non dovendo, il rimettente, fare applicazione della norma censurata - Reiezione. - Legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, art. 67, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 97. Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente da effettuarsi nel 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali - Eccezione inammissibilità per irrilevanza della censura relativa all'art. 3 Cost. - Reiezione. - Legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, art. 67, comma 8. - Costituzione, art. 3. Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Aggiornamento straordinario, per il quadriennio 2009-2013, delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente, da effettuarsi nell'anno 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino - Violazione del canone di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale. - Legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, art. 67, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 97.

G.U. Corte Costituzionale n. 32 del 27 luglio 2011

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 23 maggio 2011, n. 48

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 maggio 2011 (del Presidente del Consiglio dei Ministri). Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Molise - Istituzione di un fondo per il microcredito - Destinatari degli interventi regionali - Soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie, residenti in Molise da almeno un anno, e con una situazione economica



equivalente del nucleo familiare non superiore a diecimila euro - Lamentata discriminazione nei confronti dei cittadini residenti da meno di un anno - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del principio di libera circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio. - Legge della Regione Molise 14 marzo 2011, n. 5, art. 2, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 16, primo comma.  
G.U. Corte Costituzionale n. 31 del 20 luglio 2011

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE** 30 maggio 2011, n. 51

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 maggio 2011 (della Regione Siciliana). Imposte e tasse - Finanza regionale - Attuazione dei principi e criteri recati dalla legge n. 42 del 2009 - Federalismo fiscale municipale - Attribuzione ai Comuni del gettito o quote del gettito derivante da taluni tributi elencati - Prevista applicabilita' della disciplina anche alle autonomie speciali - Ricorso della Regione Siciliana - Ritenuta lesione dello speciale assetto finanziario della Regione Siciliana, lamentata sottrazione di risorse proprie della Regione in assenza di meccanismi compensativi, lamentata insufficienza e aleatorietà delle risorse attribuite ai comuni, lamentata attribuzione alla Regione di ulteriori competenze non riconducibili allo Statuto e non assegnabili con legge ordinaria - Denunciata violazione della autonomia finanziaria e delle attribuzioni in materia di enti locali della Regione Siciliana, pregiudizio all'esercizio delle funzioni per carenza di risorse finanziarie, violazione della autonomia finanziaria dei comuni siciliani. - Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, artt. 2 e 14, comma 2. - Costituzione, artt. 81 e 119, comma quarto; statuto della Regione Siciliana, artt. 14, lett. o), 36 e 37; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074; legge 5 maggio 2009, n. 42.

G.U. Corte Costituzionale n. 33 del 03 agosto 2011

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE** 31 maggio 2011, n. 52

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 maggio 2011 (della Provincia autonoma di Trento). Energia - Norme sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti energetiche rinnovabili, attuative di direttiva europea - Procedure

relative alla autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Disposizioni su autorizzazione unica, procedura abilitativa semplificata e comunicazione - Ritenuta riferibilita' alla Provincia autonoma, nonostante la clausola di salvaguardia - Lamentata incidenza in ambiti di competenza primaria provinciale quali, in particolare, l'urbanistica e il paesaggio, o, in subordine, lamentata natura di dettaglio delle norme statali - Lamentata applicazione alla Provincia di atti normativi sub legislativi, quali linee guida e decreti ministeriali, in materie di competenza provinciale primaria o concorrente - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa statutaria in materia di energia, urbanistica, tutela del paesaggio, utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanita', nonche', in subordine, violazione della competenza legislativa nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. - D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, artt. 5, comma 1, e 6, commi 9 e 11. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quinto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3); 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24) e 29); 9, nn. 9) e 10); 16; 80, comma 1, e 81, comma 2; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 10; d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 5, comma 3. Energia - Istruzione - Norme sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti energetiche rinnovabili, attuative di direttiva europea - Sistemi di qualificazione degli installatori - Obbligo di attivazione di un programma di formazione per gli installatori di impianti di fonti rinnovabili, nonche' previsione di un potere sostitutivo dell'Enea - Ritenuta riferibilita' alla Provincia autonoma, nonostante la clausola di salvaguardia - Lamentata incidenza in ambito di competenza primaria provinciale quale la formazione professionale, o, in subordine, lamentata natura di dettaglio delle norme statali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa statutaria in materia di formazione professionale. - D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 15, commi 3 e 4, primo periodo. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29), e 9; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8.

G.U. Corte Costituzionale n. 33 del 03 agosto 2011

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 - 31 maggio 2011, n. 53

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 maggio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri) .  
Energia - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti alimentati da biomassa e da biogas e bioliquidi - Divieto, in via transitoria, al Consiglio regionale di rilasciare autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di potenza superiore ad un certo limite - Lamentato ostacolo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in contrasto con la normativa nazionale e gli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli internazionali e comunitari, violazione dei principi statali di liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica, violazione del principio di liberta' di iniziativa economica. - Legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, art. 4, comma 1. - Costituzione, artt. 41 e 117, commi primo e terzo; protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997; direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001; direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 10; decreto del ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, art. 17; legge 23 agosto 2004, n. 239; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 art. 1, comma 1. Calamita' pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Veneto - Modifiche al sistema regionale di protezione civile - Attribuzione al Presidente della provincia del ruolo di autorita' di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale, e al Presidente della Giunta regionale del ruolo di autorita' di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai Presidenti delle province - Attribuzione ai Sindaci della competenza a fornire elementi di conoscenza dell'evento calamitoso alle sale operative delle province -

Lamentato contrasto con il principio della legge quadro sulla protezione civile che attribuisce al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, a tutela delle specifiche esigenze di unitarietà sussistenti nel settore della protezione civile - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile, violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. - Legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, art. 15, commi 1 e 2, che modifica la legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. m), e terzo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 12, comma 4, e 14.

G.U. Corte Costituzionale n. 34 del 10 agosto 2011

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE** 08 giugno 2011, n. 58

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 giugno 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Collaudo - Facoltà in capo alle amministrazioni aggiudicatrici di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori qualora la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi la soglia comunitaria - Contrasto con la normativa nazionale in materia di collaudo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, esorbitanza dai limiti statutari. - Legge della Provincia di Trento 7 aprile 2011, n. 7, art. 13, comma 1, che modifica l'art. 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 141, comma 3. Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Oggetto del contratto - Attribuzione al regolamento provinciale del potere di individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura - Contrasto con la normativa nazionale che indica tassativamente i casi medesimi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa

statale esclusiva in materia di ordinamento civile, esorbitanza dai limiti statutari. - Legge della Provincia di Trento 7 aprile 2011, n. 7, art. 17, comma 1, che modifica l'art. 29, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 53, comma 4. Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica - Incapacita' dei soggetti affidatari di realizzare le predette componenti - Prevista possibilita' di utilizzare il subappalto - Contrasto con la normativa nazionale che prevede la costituzione di raggruppamenti temporanei di tipo verticale ed esclude il subappalto - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza, esorbitanza dai limiti statutari. - Legge della Provincia di Trento 7 aprile 2011, n. 7, art. 30, comma 4, che modifica l'art. 37, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26. - Costituzione, art. 117 commi primo e secondo, lett. e) ed l); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37, comma 11. Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Affidamento dei lavori pubblici su beni culturali in base ad una perizia che individui anche genericamente le opere, i lavori e le forniture, in sostituzione sia del progetto definitivo che del progetto esecutivo - Contrasto con la normativa nazionale - Omesso esercizio delle funzioni minime indefettibili di tutela del patrimonio culturale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli statutari in materia di tutela dei beni culturali. - Legge della Provincia di Trento 7 aprile 2011, n. 7, art. 47, che modifica l'art. 58.19 della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 203.

G.U. Corte Costituzionale n. 35 del 17 agosto 2011

PARTE III

DOTTRINA

*Associazione Italiana dei Costituzionalisti*

N. 3/2011

**IL SISTEMA DELL'UNIVERSITÀ E DELL'ALTA FORMAZIONE, DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 240 DEL 2010.**

Paola Marsocci

[http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Marsocci\\_0.pdf](http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Marsocci_0.pdf)

**IL RUOLO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO NAZIONALE: IL CASO DEGLI ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI.**

Annarita Iacopino

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Iacopino.pdf>

**DE PROFUNDIS SUL NUCLEARE: LE LEZIONI PER IL FUTURO (E COSA RIMANE IN PIEDI).**

Fulvio Costantino

[http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Costantino\\_1.pdf](http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Costantino_1.pdf)

**IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE NELLA CARTA SOCIALE EUROPEA: A PROPOSITO DI UNA RECENTE CONDANNA DELL'ITALIA DA PARTE DEL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI.**

Giovanni Guiglia

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Guiglia.pdf>

**SOVRANITÀ POPOLARE E FORMA DI GOVERNO: L'INVESTITURA DELL'ESECUTIVO E LO SCIoglIMENTO DELLE CAMERE SECONDO UNA CONCEZIONE RISPONDENTE AL PRINCIPIO DEMOCRATICO.**

Fabrizio d'Addabbo

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/d%27Addabbo.pdf>

**LA CORTE APRE A "NUOVE MINORANZE"?**

Adele Anzon Demmig

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Anzon.pdf>

**LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE STATO-REGIONI: LE NOVITA' DEL 2010.**

Nicola Viceconte

[http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Viceconte\\_1.pdf](http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Viceconte_1.pdf)

**I DIRITTI FONDAMENTALI ALLA PROVA DELLE MIGRAZIONI (A PROPOSITO DELLE SENTENZE NN. 299 DEL 2010 E 61 DEL 2011).**

Laura Ronchetti

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Ronchetti.pdf>

**LA SENTENZA 138/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL MATRIMONIO TRA OMOSESSUALI E LE SUE INTERPRETAZIONI.**

Roberto Romboli

[http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Romboli\\_0.pdf](http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Romboli_0.pdf)

**LA GUERRA DELL'ACQUA. DALLA PROPRIETÀ DEL BENE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO.**

Fulvio Costantino

[http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Costantino\\_0.pdf](http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Costantino_0.pdf)

**IL REFERENDUM CONSULTIVO SUL NUCLEARE NELLA REGIONE SARDEGNA: CONCORSO DI COMPETENZE E NECESSITA' DI APRIRE UN CONFRONTO PUBBLICO.**

Valeria De Santis

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/De%20Santis.pdf>

***Astrid-online.it***

**N. 12/2011**

**I DIRITTI FONDAMENTALI NEL TRATTATO DI LISBONA.**

Valerio Onida

**I DIRITTI FONDAMENTALI IN EUROPA E LA GIURISPRUDENZA  
"MULTILIVELLO".**

Tania Groppi

**L'ACCORDO FRA IL CONSIGLIO D'EUROPA E L'UNIONE EUROPEA E LA  
FUTURA ADESIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLA CEDU.**

Cesare Pinelli

**RICOMPORRE IL QUADRO NORMATIVO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE  
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.**

Giampaolo Rossi

**VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI IN UNA PROSPETTIVA DI  
SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO: IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI**

Pier Luigi Petrillo

**FEDERALISMO FISCALE: LIMITI, RIMEDI E DUBBI DI  
INCOSTITUZIONALITÀ.**

Ettore Jorio

**N. 13/2011**

**ISTRUZIONE BENE COMUNE.**

Franco Bassanini, Vittorio Campione



**LE POLITICHE EUROPEE DI LOTTA ALLA POVERTÀ E DI CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE: UN DEFICIT DI EFFETTIVITÀ.**

Giuseppe Bronzini

**PUBBLICO, PRIVATO E COMUNE NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.**

Christian Iaione

***Diritto amministrativo***

N.2/2011

**"L'ORDINAMENTO GIURIDICO" DI SANTI ROMANO, IL DIRITTO DEI PRIVATI E IL DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE.**

Alberto Romano

**L'ESECUTORIETA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA SUA CRISI.**

Giuliano Grüner

**LA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI NELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI.**

Michele Caticalà

***Federalismi.it***

N.14/2011

**LE ORDINANZE (FORSE NON SOLO ) ORDINARIE DEI SINDACI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA TRA LEGALITÀ SOSTANZIALE E RISERVE RELATIVE (IL DETTO E IL NON DETTO NELLA SENTENZA N. 115/2011 DELLA CORTE COSTITUZIONALE).**

Guido Meloni

<http://www.federalismi.it/AppIOpenFilePDF.cfm?artid=18505&dpath=document&dfile=13072011003927.pdf&content=Le+ordinanze+%28forse+non+solo%29+ordinarie+dei+sindaci+in+materia+di+sicurezza+urbana+tra+l+egalit%C3%A0+sostanziale+e+riserve+relative+%28il+detto+e+il+non+detto+nella+sentenza+n.+115/2011+de+lla+Corte+cost.%29+-+stato+-+dottrina+-+>

## **SISTEMA ELETTORALE E INTERPRETAZIONE DEI POTERI PRESIDENZIALI.**

Anna Alberti

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18503&dpath=document&dfile=13072011000248.pdf&content=Sistemi+elettorali+e+interpretazione+dei+poteri+presidenziali+-+stato+-+dottrina+-+>

## **LE QUOTE D'INGRESSO DEGLI STRANIERI NELLA RIFORMA FEDERALE. RIFLESSIONI SULL'OPPORTUNITÀ DI AFFIDARE MAGGIORI COMPETENZE A LIVELLO REGIONALE.**

Chiara Ferretto

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18504&dpath=document&dfile=13072011003536.pdf&content=Le+quote+di+ingresso+degli+stranieri+nella+riforma+federale.+Riflessioni+sull%27opportunit%C3%A0+di+affidare+maggiori+competenze+a+livello+regionale+-+stato+-+dottrina+-+>

### **N. 15/2011**

## **LA DISAPPLICAZIONE NORMATIVA: NUOVO CRITERIO DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE O "FIGURA LIMITE" NELLA TEORIA DELLE FONTI?**

Daniele Porena

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18602&dpath=document&dfile=26072011192815.pdf&content=La+disapplicazione+normativa:+nuovo+criterio+di+risoluzione+delle+antinomie+o+%E2%80%9Cfigura+limite%E2%80%9D+nella+teoria+delle+fonti?+-+stato+-+dottrina+-+>

## **LA "LESIONE INDIRECTA" DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALI DELLE REGIONI E L'IRRISOLTA QUESTIONE DELLA LORO LEGITTIMAZIONE AL RICORSO NEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ IN VIA PRINCIPALE.**

Marcello Cecchetti

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18600&dpath=document&dfile=26072011192402.pdf&content=La+%E2%80%9Clesione+indiretta%E2%80%9D+delle+attribuzioni+costituzionali+delle+Regioni+e+l%27irrisolta+questione+della+loro+legittimazione+al+ricorso+nel+giudizio+di+costituzionalit%C3%A0+in+via+principale+-+stato+-+dottrina+-+>

## **LA «MEDIAZIONE CIVILE» E LA COSTITUZIONE (RIFLESSIONI A MARGINE DELL'ORDINANZA TAR LAZIO, SEZIONE PRIMA, N. 3202 DEL 2011).**

Giovanni Serges

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18604&dpath=document&dfile=26072011193214.pdf&content=La+-+%C2%ABmediazione+civile%C2%BB+e+la+Costituzione+%28Riflessioni+a+margine+dell%27ordinanza+TAR+Lazio,+Sezione+Roma,+n.+3202+del+2011%29+-+stato+-+dottrina+-+>

**UN CONFLITTO DI INTERPRETAZIONE TRA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA E RAGIONI IMPERATIVE DI INTERESSE GENERALE.**

Sergio Foà

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18555&dpath=document&dfile=19072011160257.pdf&content=Un+conflitto+di+interpretazione+tra+Corte+costituzionale+e+Corte+Europea+dei+Diritti+dell%27Uomo:+leggi+di+interpretazione+autentica+e+ragioni+imperative+di+interesse+generale+-+stato+-+dottrina+-+>

**CHIAMATA IN SUSSIDIARIETÀ CON INTESA E RINUNCIA CON DECRETO LEGGE. NOTA A CORTE COST., SENT. 11 MARZO 2011, N. 79.**

Daniele Chinni, Andrea Danesi

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18607&dpath=document&dfile=27072011115743.pdf&content=Chiamata+in+sussidiariet%C3%A0+con+intesa+e+rinuncia+con+decreto-legge.+Nota+a+Corte+cost.,+sent.+11+marzo+2011,+n.+79.-+stato+-+dottrina+-+>

**N.16/2011**

**COMMISSARIATI, DIVISI E IMPOTENTI.**

Fulco Lanchester

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18664&dpath=document&dfile=23082011165034.pdf&content=Commissariati,+divisi+e+impotenti+-+stato+-+dottrina+-+>

**MODIFICHE ALLA MANOVRA FINANZIARIA DEL 12 AGOSTO 2011.**

Roberto Pasca di Magliano

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18662&dpath=document&dfile=22082011112320.pdf&content=Modifiche+alla+manovra+finanziaria+del+12+agosto+2011+-+stato+-+dottrina+-+>

**IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ: PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ E POSSIBILI CORRETTIVI.**

Pietro Selicato

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18657&dpath=document&dfile=19082011142928.pdf&content=Il+contributo+di+solidariet%C3%A0:+profili+di+illegittimit%C3%A0+e+possibili+correttivi+-+stato+-+dottrina+-+>

## **I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NEL DECRETO-LEGGE N. 138 DEL 2011. ESIGENZE DI STABILE REGOLAZIONE E CONFLITTO IDEOLOGICO IMMAGINARIO.**

Sandro Staiano

<http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18672&dpath=document&dfile=23082011164811.pdf&content=I+servizi+pubblici+locali+nel+decreto-legge+n.+138+del+2011.+Esigenze+di+stabile+regolazione+e+conflitto+ideologico+immaginario+-+stato+-+dottrina+-+>

## **LAVORO E PRODUTTIVITÀ NELL'ECONOMIA GLOBALE. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA DOPO LA MANOVRA DI FERRAGOSTO 2011.**

Angelo Pandolfo

<http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18663&dpath=document&dfile=23082011165244.pdf&content=Lavoro+e+produttivit%C3%A0+nell%27economia+globale.+La+contrattazione+collettiva+decentrata+dopo+la+manovra+di+ferragosto+2011+-+stato+-+dottrina+-+>

## **IL D.L. N.138/2011 E ...LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE NON C'È.**

Carla Barbati

<http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18673&dpath=document&dfile=23082011172754.pdf&content=Il+d.l.+n.+138/2011+e+...+la+pubblica+amministrazione+che+non+c%27%C3%A8+-+stato+-+dottrina+-+>

## **IL TAGLIO DEGLI ENTI PUBBLICI. COMMENTO ALL'ART. 1, C. 31, D.L. N. 138 DEL 2011.**

Fabio Giglioni

<http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18658&dpath=document&dfile=19082011143144.pdf&content=Il+taglio+degli+enti+pubblici.+Commento+all%27art.+1,+c.+31,+d.l.+n.+138+del+2011+-+stato+-+dottrina+-+>

## **IL DECRETO-LEGGE N. 138 DEL 2011: RIUSCIRÀ LA COSTITUZIONE A GARANTIRE L'AUTONOMIA DI REGIONI E COMUNI?**

Alessandro Sterpa

<http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18659&dpath=document&dfile=19082011143317.pdf&content=Il+decreto-legge+n.+138+del+2011:+riuscir%C3%A0+la+Costituzione+a+garantire+l%27autonomia+di+Regioni+e+Comuni?+-+stato+-+dottrina+-+>

**QUANDO LO SLOGAN PREVALE: BREVI CONSIDERAZIONI SULLA RIDUZIONE DELLE PROVINCE.**

Federica Fabrizzi

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18660&dpath=document&dfile=19082011143430.pdf&content=Quando+lo+slogan+prevale:+brevi+considerazioni+sulla+riduzione+delle+Province+-+stato+-+dottrina+-+>

***Giornale di diritto amministrativo***

N. 7/2011

**LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI.**

Patrizio Rubechini

**IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.**

Chiara Lacava e Gabriele Pasquini

**L'AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO E IL DIRITTO AD AGIRE IN GIUDIZIO: UNA TUTELA «DIMEZZATA»?**

Alessandro E. Basilico

**IL CONSIGLIO DI STATO E LA RISARCIBILITA' DEL DANNO BIOLOGICO DA RITARDO.**

Andrea Averardi

**LA PROROGA DELLE CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE E APERTURA AL MERCATO DEL COMPARTO IDROELETTRICO.**

Samuel Cornella

**N. 8/2011**

**LA CEDU E IL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE.**

Marco Pacini

**LA PRIMA APPLICAZIONE DELLA "CLASS ACTION AMMINISTRATIVA".**

Claudia Tubertini

**LA FUGACE COMPARSA DEL NUCLEARE IN ITALIA: QUEL CHE RESTA DELLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.**

Alessandra Battaglia

***Giustamm.it***

**N. 7/2011**

**RIFLESSIONI STORICO-CRITICHE SULLA SCIENZA GIURIDICA NEL PRISMA DELLE TRASFORMAZIONI POLITICO-SOCIALI E SULLE PROSPETTIVE DEL DIRITTO.**

Massimo Stipo

**IL PROBLEMA DELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO.**

Andrea Crismani

**CONTRATTI DI SERVIZIO : NATURA GIURIDICA E PROBLEMI DI GIURISDIZIONE.**

Carmen Michelotti

(NOTA A SENTENZA T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - SENTENZA 16 MAGGIO 2011 N. 2644).

**REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE E TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.**

Mariaconcetta D'ariento

**Guida al diritto**

N. 27/2011

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO: SUGLI ATTI PRODROMICI DECIDE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO.**

**Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - Decisione 2 maggio-3 giugno 2011, n. 10**

Commento di Davide Ponte

N. 29/2011

**Appalti - LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DEVE RIPORTARE LA CLAUSOLA "PER QUANTO A CONOSCENZA".**

**Consiglio di Stato - Decisione 15 marzo-27 giugno 2011, n. 3862**

Commento di Giuseppe Caruso

N. 32/2011

**SPETTA AI MAGISTRATI ORDINARI LA GIURISDIZIONE SULLE GRADUATORIE SCOLASTICHE A ESAURIMENTO.**

**Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria - Decisione 4 - 12 luglio 2011, n. 11**

Commento di Giuseppe Caruso

N. 33-34/2011

**ANNULLATA LA GIUNTA DEL COMUNE DI ROMA PER IL MANCATO RISPETTO DELLE QUOTE ROSA.**

**Tar Lazio - Sentenza 13-25 luglio 2011, n. 6673**

Commento di Antonio Masaracchia

N. 6/2011 Dossier

**IL CODICE DEL TURISMO.**

Autori vari

**LexItalia.it**

N. 7-8/2011

**I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA DOPO IL RESTYLING DEL D.L. N. 138/2011: "NUOVE" REGOLE E VECCHIE QUESTIONI.**

Gerardo Guzzo

**LE ESIGENZE DI GIUSTIZIA ED EQUITÀ ALLA BASE DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE.**

(sulla possibilità di configurare un obbligo di provvedere per la P.A. al di fuori dei casi tipicamente previsti).

(NOTA A SENTENZA TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. I - SENTENZA 12 MAGGIO 2011 N. 830).

Francesco Certomà

**L'EFFICACIA DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI E LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI: L'ADUNANZA PLENARIA FISSA ALCUNI PALETTI.**

(NOTA A DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 28 LUGLIO 2011, N. 14).

Luca Busico

**LE MISURE DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO NELLA FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 20 COMMA 12 DEL DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011 E RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE.**

Francesco Albo

**INCARICHI DIRIGENZIALI NEGLI EE.LL.: LA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE DIRIGENTI EXTRA DOTAZIONE ORGANICA È DEL TUTTO ELIMINATA, SENZA POSSIBILI ECCEZIONI.**

Luigi Oliveri



**CONTRATTI A TERMINE NELLE P.A. E RISARCIMENTO DEL DANNO:  
ANCORA LONTANA UNA SOLUZIONE UNIVOCA  
NELL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 165/01.**

(NOTA A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRIESTE - SENTENZA 28 MAGGIO 2011).

Luca Busico

**IL PRESUPPOSTO DELLA COLPA DELLA P.A. NEL CASO DI  
RISARCIMENTO DEL DANNO PER TARDIVA ASSUNZIONE.**

(NOTA A SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 30 GIUGNO  
2011 N. 3934)

Nicola Niglio

### ***Le Regioni***

N. 1/2011

**I POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO E CONTROLLO DEL GOVERNO  
SULLE ATTIVITA' INTERNAZIONALI DELLE REGIONI.**

Donato Messineo

**DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE , INTERRUZIONE  
ANTICIPATA DELLA LEGISLATURA E FORMA DI GOVERNO AD ELEZIONE  
DIRETTA "CONTESTUALE E CONSONANTE".**

Michele Sias

**LA LEGISLAZIONE DELLE REGIONI ORDINARIE IN MATERIA  
D'INELEGGIBILITA' E D'INCOMPATIBILITA'. QUALE POSSIBILE  
INFLUENZA SULLE MODALITA' DI SELEZIONE DELLA CLASSE POLITICA  
REGIONALE?**

Matteo Cosulich

**LA TUTELA REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI FONDATE  
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE.**

Carmelo Danisi

*Infoleg n. 7-8*

**IL RUOLO DEL CAL NELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 116, ULTIMO  
COMMA, COST., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CASO DELLA  
LOMBARDIA.**

Enzo Baldoni, Leonardo Brunetti



***Nuovi arrivi***

**DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE TRA IDENTITA' E DIVERSITA'.**

Nicola Armignacca, Elena Morano Cinque  
Aiello&Martino Editori

**TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI COMMENTATO.**

Riccardo Carpino  
Maggioli Editore

**Servizio Studi del Senato Repubblica**

**Nota breve:** La manovra di luglio 2011. Analisi degli effetti finanziari.

**Servizio Studi del Senato Repubblica**

**Dossier:** Una analisi aggregata della manovra di finanza pubblica di cui al decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011.

**Servizio Studi del Senato Repubblica**

**Dossier:** Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" Vol. I - Sintesi e schede di lettura.

**Servizio Studi del Senato Repubblica**

**Dossier:** Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" Vol. II - Le novelle.

**Servizio Studi del Senato Repubblica**

**Nota breve:** Disegno di legge A.S. 2825, recante attuazione di direttive in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolari.

**Servizio bilancio del Senato Repubblica**

**Dossier:** Regole fiscali e riforma costituzionale. Schede tematiche.

**Servizio Studi della Camera dei Deputati**

**Dossier:** Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.

PARTE IV  
SEGNALAZIONI

## **Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2011**

La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, ha esaminato e discusso solo i punti 1, 1bis, 6bis e 6ter all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

1) Intesa sullo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183. SANCITA INTESA

1bis) Parere sullo schema di decreto che modifica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 concernente " Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo". PARERE RESO

6bis) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. PARERE RESO

6ter) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. PARERE RESO

## **Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011**

La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 5, 18, 25 maggio 2011.  
**APPROVATI**

1) Schema di accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010. **RINVIO**

2) Schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell' art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. **RINVIO**

3) Schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. **RINVIO**

4) Schema di Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. SANCITO ACCORDO

5) Parere sullo schema di disegno di legge recante modifica della disciplina transitoria delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. RINVIO

6) Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente Conferimento delle informazioni alla borsa continua nazionale del lavoro. RINVIO

7) Acquisizione della designazione di un rappresentante Regionale nominato dalla Conferenza Stato-Regioni in qualità di osservatore permanente alle riunioni del “Comitato per i minori stranieri”, ricostituito con D.M. del 15 febbraio 2011. DESIGNAZIONE ACQUISITA

8) Acquisizione della designazione di un rappresentante Regionale nominato dalla Conferenza Stato-Regioni quale membro C.d.A. del Consiglio Nazionale delle Ricerche. RINVIO

9) Parere sulla delibera CIPE n. 15 del 5 maggio 2011 concernente assegnazione di 11,5 milioni di euro a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (modifica delibera CIPE n. 5/2009 - Area “Dal Molin” Vicenza). PARERE RESO

10) Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante regionale in seno al Comitato interregionale di gestione e di aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e l'erogazione dei servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del protocollo di intesa, approvato dalla



Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002 (repertorio atti n. 1594) DESIGNAZIONE ACQUISITA

11) Approvazione del protocollo di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano concernente “Collaborazione allo sviluppo e l’implementazione della banca dati e del sito web “Italia-Italie” sull’attrattività del territorio italiano per lo sviluppo economico”. APPROVATO

12) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di bando di ricerca sanitaria per l’anno 2010 finalizzata per progetti di ricerca clinico assistenziale e biomedica. SANCITO ACCORDO

13) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Modifiche ed aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND) di cui al decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007”. SANCITO ACCORDO

14) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano integrativo dell’Accordo perfezionato nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 20 aprile 2011 (Rep. atti n. 84/CSR), sulla proposta del Ministro della salute di linee guida per l’utilizzo da parte delle Regioni e Province autonome delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2011. SANCITO ACCORDO

15) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV in Italia”. SANCITA INTESA

16) Intesa sulla nuova proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011. SANCITA INTESA

17) Parere sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'utilizzazione delle acque minerali naturali. PARERE RESO

18) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. PARERE RESO

19) Acquisizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante "Costituzione e funzionamento della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica" (Rep. atti n. 206/CSR del 18 novembre 2010), delle designazioni in sostituzione di due componenti della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica. DESIGNAZIONI ACQUISITE

20) Approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Intesa del 3 dicembre 2009 sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR), del regolamento recante "Funzionamento del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti". APPROVATO

21) Intesa sul Secondo Piano di azione nazionale per l'efficienza energetica. SANCITA INTESA

22) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario delle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione per l'anno 2011". SANCITA INTESA

23) Parere sullo schema di Decreto legislativo recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.”  
RINVIO

24) Acquisizione delle designazioni, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281, dei componenti regionali in seno al Comitato Agevolazioni, istituito presso la Simest S.p.a. DESIGNAZIONI ACQUISITE

25) Parere su otto schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti approvazione dei piani di gestione dei distretti idrografici nazionali di cui all’art. 13 , comma 1, della direttiva comunitaria n. 2000/60/CE, predisposti ai sensi dell’art. 66, comma 6, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.  
PARERE RESO

26) Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni in seno alla Commissione consultiva per lo spettacolo dal vivo - Commissione Danza, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. DESIGNAZIONE ACQUISITA

27) Accordo sul riparto regionale delle risorse finanziarie FEOGA nel settore bieticolo saccarifero - art. 6 Regolamento (CE) n. 320/2006. SANCITO ACCORDO

28) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente la disciplina degli esami analitici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento.  
SANCITA INTESA

29) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute relativo al Manuale per la gestione dell'anagrafe degli equidi, ai sensi della Legge 1 agosto 2003, n. 200 e Regolamento (CE) n. 504/2008. SANCITA INTESA

30) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche delle politiche agricole alimentari e forestali recante: "Regime di pagamento unico della PAC – importi di calcolo delle medie regionali per la riserva nazionale per l'anno 2011". SANCITA INTESA

31) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario- periodo di commercializzazione 2011/2012". SANCITA INTESA

32) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Modifiche al decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. SANCITA INTESA

33) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per la presentazione delle istanze di adesione al programma di adeguamento degli impianti di allevamento delle galline ovaiole alle norme per il benessere animale". SANCITA INTESA

34) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche delle politiche agricole alimentari e forestali sulla destinazione delle risorse del Fondo

per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura assegnate al settore della pesca dal D.M. 7 marzo 2011. SANCITA INTESA

35) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Modifica al decreto ministeriale 22 luglio 2010 relativo a OCM Vino – Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Campagne 2010-2011 e seguenti". SANCITA INTESA

36) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore delle colture proteiche nel regime di pagamento unico". SANCITA INTESA

37) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore delle sementi nel regime di pagamento unico". SANCITA INTESA

38) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore del riso nel regime di pagamento unico". SANCITA INTESA

39) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore frutta a guscio nel regime di pagamento unico". SANCITA INTESA

40) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della canapa nel regime di pagamento unico". SANCITA INTESA

41) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Disposizioni per l’integrazione del sostegno al settore foraggi essiccati nel regime di pagamento unico”. SANCITA INTESA

42) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”. SANCITA INTESA

43) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione”. SANCITA INTESA

44) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Aggiornamento della Strategia Nazionale 2009-2013 e della Disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, adottata con Decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417”. - Documento di Strategia Nazionale e Disciplina Ambientale. SANCITA INTESA

45) Intesa sulla rimodulazione finanziaria delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al DPCM 11 maggio 2001. SANCITA INTESA

46) Intesa sulla Proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di riparto tra le Regioni e le Province autonome di 29.536.650 milioni di euro per interventi compensativi di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura – Primo prelevamento e riparto anno 2011. SANCITA INTESA

47) Parere sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame. PARERE RESO

48) Informativa sulla rimodulazione della dotazione finanziaria prevista dal Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo relativa all'anno 2011. PRESA D'ATTO DELLE REGIONI

non iscritto

all'odg) Parere sulla richiesta di riconoscimento del carattere scientifico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul cancro di Genova. PARERE RESO

non iscritto

all'odg) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE per l'assegnazione alla Regione Emilia-Romagna di risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 ed accantonate con l'intesa Stato-Regioni del 20 luglio 2004 (Rep. atti 2072). SANCITA INTESA

non iscritto

all'odg) Parere sul decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante integrazione al DM 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la pubblicazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata. PARERE RESO

**Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011**  
**Sessione Comunitaria**

La Conferenza Stato Regioni, in sessione comunitaria, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, ha esaminato e discusso il seguente punto all'ordine del giorno, con l'esito indicato:

- 1) Parere sullo schema di disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2011, deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 luglio 2011. PARERE RESO



## **Seduta della Conferenza Unificata del 7 luglio 2011**

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, ha discusso solo i punti 1, 2, 3, 10, 11 e 15 all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

1) Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sulla modifica all'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota a livello regionale e locale", sancita con atto rep. 101/CU del 7 ottobre 2010. SANCITA INTESA

2) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo - periodo 1° gennaio 2011- 31 dicembre 2011. RINVIO

3) Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Articolo 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68. PARERE RESO

10) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2011-2013. PARERE RESO

11) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente ripartizione, per l'anno 2010, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 per il finanziamento dei progetti presentati dalle Pubbliche Amministrazioni. PARERE RESO

15) Informativa in merito allo stato di avanzamento di Expo Milano 2015, Italia – Illustrazione del Commissario Straordinario del Governo e dell'AD di Expo Spa sulla promozione territoriale dell'Evento e prospettive di collaborazione. INFORMATIVA RESA

## **Seduta della Conferenza Unificata del 27 luglio 2011**

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, ha discusso i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali del 5, 18, 25 e 31 maggio 2011. APPROVATI

1) Schema di Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. SANCITO ACCORDO

2) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo - periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011. PARERE RESO

3) Parere sullo schema di decreto adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante "Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la costituzione delle commissioni d'esame, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008". PARERE RESO

4) Delibera inerente il Comitato Paritetico di cui all'art.6, comma 2, lettera f) del decreto legge 13 maggio 2011, n.70 recante "Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito con modificazioni dell'art.1, comma 1, dalla legge 12 luglio 2011, n.106. DELIBERA ASSUNTA

5) Acquisizione delle designazioni dei componenti del Comitato paritetico di cui all'art.6, comma 2, lettera f) del decreto legge 13 maggio 2011, n.70 convertito con modificazioni dell'art.1, comma 1, dalla legge 12 luglio 2011, n.106. DESIGNAZIONI ACQUISITE

6) Acquisizione della designazione di un rappresentante nominato dalla Conferenza Unificata in seno al Collegio dei revisori dei conti – Istituto per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). DESIGNAZIONE ACQUISITA

7) Acquisizione della designazione di un rappresentante nominato dalla Conferenza Unificata in seno al Comitato consultivo dell'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) di cui all'art.11, comma 2, lettera g), del D.P.R. 1 febbraio 2010, n.76. RINVIO

8) Acquisizione della designazione relativa alla sostituzione, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di uno dei rappresentanti, componenti della “Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività” di cui al comma 1, art.80, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. DESIGNAZIONE ACQUISITA

9) Acquisizione delle designazioni di nove componenti, ed i relativi supplenti rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali in seno al Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni. RINVIO

10) Intesa sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'elenco dei beni trasferibili agli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. MANCATA INTESA

11) Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome, ANCI e UPI per la realizzazione di una banca dati unificata sulla cooperazione italiana allo sviluppo. SANCITA INTESA

12) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la "regionalizzazione" del Patto di stabilità interno, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. RINVIO

13) Parere sullo schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione concernente la fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244. PARERE RESO

14) Parere sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze relativa al rinnovo dell'incarico di Direttore dell'Agenzia del Territorio alla dott.ssa Gabriella Alemanno, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni. PARERE RESO

15) Acquisizione della designazione in sostituzione di componenti effettivi e supplenti nelle due sezioni della Commissione censuaria centrale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. DESIGNAZIONI ACQUISITE

16) Acquisizione della designazione in sostituzione dei componenti dell'ANCI e dell'UPI nella sezione catasto terreni della Commissione censuaria centrale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. DESIGNAZIONI ACQUISITE

17) Informativa in merito all'accordo concernente la definizione delle modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio e delle quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da devolversi al Comune per gli immobili ubicati nel proprio territorio, sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonome locali nella seduta del 31 maggio 2011. RINVIO

18) Intesa sul Piano sanitario nazionale per il triennio 2011-2013. RINVIO

19) Intesa sul Programma Infrastrutture Strategiche, Allegato al Documento di economia e finanza, ai sensi dell'art.10, comma 8 della legge 31 dicembre 2009, n.196. "Programmare il Territorio, le Infrastrutture e le Risorse". RINVIO

20) Acquisizione delle designazioni dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali in seno al Comitato per l'indirizzo e il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale. RINVIO

21) Comunicazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, contenente l'indicazione dei Comuni appartenenti agli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale. RINVIO

22) Schema di accordo fra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). SANCITO ACCORDO

23) Intesa sulle modalità operative per assicurare il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili. SANCITA INTESA

24) Approvazione del calendario delle sedute delle Conferenze per il periodo Settembre 2011 – Dicembre 2011. APPROVATO

# **Autonomia territoriale e ordinamento europeo: vincoli ed opportunità per le Regioni italiane<sup>1</sup>**

*Camilla Buzzacchi*

## ***1- La partecipazione delle Regioni al processo decisionale europeo***

Sotto vari profili l'amministrazione regionale italiana è incisivamente condizionata e conformata dal processo di integrazione europea: di ciò si è mostrata consapevole la revisione costituzionale del 2001, che non solo ha posto il diritto europeo come limite espresso per la legislazione regionale (art. 117, co. 1 Cost.) ma ha altresì previsto che le Regioni, nelle materie di loro competenza, possano partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e che possano provvedere all'attuazione ed all'esecuzione degli atti dell'Unione europea (art. 117, co. 5 Cost.).

Vi è dunque una sorta di influenza reciproca tra Unione e Regioni, che discende da tale riconoscimento espresso dell'immissione dei nostri enti territoriali nel circuito decisionale europeo, e che non può non trasformare tanto le logiche di governo e di gestione del livello territoriale interno, quanto la sensibilità del livello europeo alle specificità ed all'identità delle comunità locali.

Tra questi fenomeni verranno brevemente presi in considerazione quello vero e proprio di partecipazione al processo decisionale europeo; quello del rispetto dei vincoli europei della finanza pubblica, che si articola nel patto di stabilità interno; infine quello legato alla politica regionale dell'Unione europea.

Per quanto concerne il primo, il riconoscimento della partecipazione regionale ai processi decisionali europei presenta connotati generali da specificare tramite norme statali, che tale coinvolgimento delle amministrazioni territoriali possono rendere possibile. A tale proposito va osservato<sup>2</sup> che nel 2006 sono stati finalmente adottati gli atti di attuazione richiesti dalla legge n. 131/2003 e dalla legge n. 11/2005 in riferimento ad alcuni importanti aspetti di partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto comunitario.

---

<sup>1</sup> Il presente saggio è stato elaborato nell'ambito del sottogruppo di studio di Astrid "La differenziazione delle amministrazioni", coordinato da Enzo Balboni e Massimo Carli (il sottogruppo fa parte del gruppo di studio "Dove va il regionalismo", coordinato da Luciano Vandelli).

<sup>2</sup> Per la parte che segue si veda C. Odone, *Diritto comunitario e Regioni. La partecipazione regionale alla formazione ed attuazione del diritto comunitario*, Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, Roma, 2006.



Con DPCM del 9 gennaio 2006 è stata data attuazione all'art. 2, co. 4, della legge n. 11/2005 che istituisce il CIACE (Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei), quale sede finalizzata a concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase ascendente degli atti dell'Unione europea; mentre è del 16 marzo 2006 l'accordo in sede di Conferenza Stato- Regioni avente ad oggetto la partecipazione diretta delle Regioni alla formazione del diritto comunitario, partecipando alle delegazioni del Governo nei gruppi di lavoro e comitati di Consiglio e Commissione. Oltre a ciò, nell'estate del 2006, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha introdotto la procedura telematica *e-urop@*, che è strumento di comunicazione tempestiva alle Assemblee legislative, alle Giunte regionali e al Parlamento, di atti e proposte legislative europee, di programmazione e di indirizzo, che vengono così trasmessi direttamente a tutti i soggetti coinvolti nel processo di formazione delle norme comunitarie.

Parrebbe così nella possibilità delle Regioni esercitare pienamente il ruolo loro assegnato dall'art. 117 Cost., intervenendo a pieno titolo, e secondo le proprie competenze, tanto nella fase ascendente quanto in quella discendente del diritto europeo<sup>3</sup>. In realtà l'obiettivo prefigurato dalla norma costituzionale non è di così immediata realizzazione, specialmente per quanto concerne la c.d. fase ascendente, che in presenza del persistente atteggiamento dello Stato centrale, poco incline a concedere spazi alle Regioni e alle Province autonome nella formazione degli atti comunitari, rimane un'eventualità assai remota per le istituzioni regionali. Una riflessione specifica va dunque dedicata proprio a questa presunta ed attesa partecipazione delle Regioni.

### **1.1. *La fase ascendente***

Si fa ora riferimento al *Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea* della Camera dei Deputati, Osservatorio sulla legislazione, che nel tomo II analizza la tematica della formazione e dell'attuazione delle politiche dell'Unione europea, ricostruendo il percorso di partecipazione regionale alla fase ascendente di formazione del diritto europeo così come è cominciato con la c.d. legge La Pergola del 1989, finalizzata ad assicurare un'efficiente e tempestiva attuazione del diritto comunitario attraverso la legge comunitaria annuale, che era dunque finalizzata a coinvolgere le Regioni esclusivamente nella fase discendente del rapporto con l'Unione Europea.

---

<sup>3</sup> Nel Rapporto IRER, *Società, governo e sviluppo del sistema lombardo, Area istituzionale*, Milano, 2010, p. 10, si osserva come progressivamente si sia passati dalla prospettiva c. d. funzionale del regionalismo comunitario, nella quale le Regioni non svolgono un ruolo autonomo, ma solo strumentale al conseguimento degli obiettivi fissati a Bruxelles, ad una prospettiva c. d. istituzionale, in cui le Regioni vengono considerate non più solo come dimensioni geografico-territoriali in cui realizzare determinati interventi di riequilibrio, ma come livelli di governo con un ruolo ed un rilievo autonomi.

Con la l. n. 131/2003, art. 5, si persegue l'intento di dar vita ad una partecipazione *diretta* delle Regioni al processo normativo comunitario sulla base di due tecniche: la presenza di esperti regionali nelle delegazioni del Governo e la possibilità che capo di delegazione sia un Presidente di Giunta. L'effettiva attuazione di tali possibilità di intervento delle Regioni era subordinata ad un'intesa da concludersi in sede di Conferenza Stato-Regioni, la quale come si è già evidenziato è stata raggiunta solo nel 2006, e ha reso operativa solo la possibilità che la Regione abbia nelle delegazioni governative un suo rappresentante.

Vi è dunque da constatare che la tendenza è stata piuttosto quella dell'indebolimento della previsione costituzionale di partenza<sup>4</sup>: non si può per ora affermare che le Regioni partecipino in via diretta al processo decisionale europeo tramite propri rappresentanti. E ciò è attestato dal fatto che praticamente la totalità delle Regioni non è dotata di norme specifiche affinché il Presidente possa riferire al Consiglio sul seguito dato agli indirizzi, posto che questi ultimi non vengono formulati e che non vi è una responsabilità politica del Presidente in materia.

Vi è tuttavia una forma di partecipazione indiretta delle Regioni al processo decisionale europeo<sup>5</sup>: le Regioni hanno la possibilità di incidere sul processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea. Questo percorso è prefigurato dalla l. n. 11/2005, che delinea un quadro unitario ed organico di coinvolgimento attivo di Parlamento, Regioni, enti locali, parti sociali e categorie produttive nel processo normativo europeo.

L'art. 5 di tale normativa prevede che i progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, nonché i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, siano trasmessi dal Governo alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle Province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

---

<sup>4</sup> Nel *Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea*, Camera dei Deputati, Osservatorio sulla legislazione, 2010, p. 255, si aggiungono alcuni dati a conferma di questa tendenza: "basti rilevare come nessuna sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni dal 2007 ad oggi abbia recato all'ordine del giorno la questione dell'attuazione dell'art. 4 dell'Accordo del 2006 per la nomina del Capo delegazione regionale. Inoltre non può essere sottovalutata l'ulteriore circostanza che pure il meccanismo delineato dall'art. 3 dell'Accordo generale di cooperazione del 2006 per la designazione dei membri regionali delle delegazioni governative è piuttosto farraginoso e di difficile applicazione concreta. Secondo lo schema delineato dall'Accordo, dapprima le Regioni devono far pervenire un primo elenco di esperti regionali designati per partecipare all'attività di gruppi di lavoro e dei comitati in sede europea. Questo elenco è poi destinato ad essere acquisito dalla Conferenza Stato-Regioni e, per una effettiva applicazione, è infine necessario predisporre un elenco dei gruppi di lavoro e dei comitati in cui è prevista la partecipazione regionale, nonché un testo relativo alle modalità pratiche di attuazione dell'accordo generale. Ad oggi, tuttavia, non sembra esservi stata alcuna seduta della Conferenza Stato-Regioni nel cui ordine del giorno vi fosse l'acquisizione dell'elenco dei rappresentanti regionali per i gruppi di lavoro ed i comitati in sede europea; dunque, allo stato attuale, non solo la possibilità di avere un Capo delegazione regionale è del tutto inoperante, ma anche la possibilità di integrare la composizione delle delegazioni governative con esperti di nomina regionale, sebbene astrattamente prevista, non risulta concretamente esercitata".

<sup>5</sup> Cfr. *Rapporto 2010 sulla legislazione, cit.*, p. 257 ss.

Le Regioni e le Province Autonome possono, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti, trasmettere osservazioni al Governo per il tramite delle due Conferenze.

Va osservato infine come alcune Regioni abbiano predisposto proprie leggi di procedura per la partecipazione, adeguando il proprio ordinamento interno al nuovo quadro costituzionale e legislativo. Le prime leggi sono state adottate nel 2004 da Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, che hanno già provveduto anche a rinnovarle. Il Friuli Venezia Giulia, con l'art. 17 della l. r. n. 17/2007, recante norme per la *Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia*, ha provveduto a dare una compiuta disciplina della partecipazione regionale alla fase ascendente, cercando di esaltare il ruolo del Consiglio e riattivare il circuito di responsabilità politica Consiglio- Giunta-Presidente.

Ma anche la Valle D'Aosta e le Marche nel 2006, la Calabria e l'Umbria nel 2007 hanno proceduto nella medesima direzione. Dal 2008 ad oggi si sono dotate di una legge regionale di procedura per la partecipazione ben sette Regioni: l'Emilia Romagna, che ha sostituito la sua precedente normativa del 2004, la Campania; il Molise, la Basilicata, la Toscana, la Sicilia e l'Abruzzo. In tali discipline si prevede il coinvolgimento dei Consigli regionali alla fase ascendente di formazione del diritto europeo.

Altre Regioni hanno seguito altra via, inserendo la disciplina della procedura per la partecipazione alla fase ascendente all'interno dei regolamenti consiliari<sup>6</sup>. Ciò è infatti avvenuto anche per effetto dell'approvazione e dell'entrata in vigore di molti Statuti: alcuni Consigli regionali hanno revisionato i propri regolamenti interni per introdurre norme di procedure in seno al Consiglio del tutto nuove, ad esempio, in riferimento all'invio di osservazioni al Governo *ex art. 5, l. n. 11/2005*, oppure in riferimento alla procedura per l'approvazione della legge comunitaria regionale.

Benché non si tratti di una partecipazione in fase ascendente, vi è infine da dare evidenza a forme di cooperazione che si sono sviluppate tra Regioni europee, che denotano una notevole iniziativa regionale sulla scena europea e il desiderio di stringere rapporti tra territori dell'Unione, per avviare collaborazioni di varia natura: attualmente se ne contano più di una decina<sup>7</sup> e il fatto significativo è che siano riconosciute dalle istituzioni europee.

---

<sup>6</sup> Si veda nei particolari quanto ricostruito nel *Rapporto 2010 sulla legislazione, cit.*, p. 262 ss.

Tali forme di cooperazione trovano ostacoli nei differenti contesti giuridici e procedurali che spesso non permettono l'individuazione immediata del quadro normativo applicabile. A tale problematica ha cercato di ovviare il Regolamento (Ce) n. 1082/2006, che ha introdotto il nuovo quadro normativo comunitario per la creazione dei *Gruppi europei di cooperazione territoriale* (GECT): questo nuovo strumento giuridico permette alle Regioni europee e ad altre autorità locali di istituire gruppi di cooperazione dotati di personalità giuridica a cui vengono applicate le disposizioni legislative dello Stato in cui ha sede la Regione capofila del progetto<sup>8</sup>.

## **1. 2 - La fase discendente**

La l. n. 11/2005, nel suo art. 16, disciplina poi l'attuazione e l'esecuzione regionale del diritto europeo, fenomeni del resto solidamente avviati già prima della revisione costituzionale del 2001. In particolare le leggi regionali che disciplinano la partecipazione alla formazione del diritto europeo contengono anche indicazioni di procedure per l'attuazione del medesimo, che spesso si traducono nell'adozione di leggi comunitarie regionali come veicolo attuativo privilegiato<sup>9</sup>. La legge comunitaria è chiamata ad essere strumento di adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e, in particolare, per il recepimento delle direttive nelle materie di competenza regionale: le Regioni che fino ad oggi vi hanno provveduto sono il Friuli Venezia Giulia (2007); la Valle d'Aosta (2007); le Marche (2008); il Molise (2008); la Campania (2008); l'Emilia Romagna (2010) e l'Abruzzo (2010).

Tendenzialmente, le Regioni sono dunque attive nel recepimento e nell'attuazione delle direttive comunitarie<sup>10</sup>, ben più coinvolte di quanto si possa affermare con attenzione alla fase ascendente, come si è argomentato.

---

<sup>7</sup> Si rinvia non solo al Rapporto IRER, ma anche a R. CASO, *Il ruolo internazionale delle Regioni: il contributo della Ue*, in *ISPI on line*, 2007, 68, p. 3, che riporta alcuni esempi noti: le Euroregioni (associazioni delle Regioni europee), la Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d'Europa e i Quattro motori. Quest'ultimo soprattutto, che riunisce Lombardia, Baden Württemberg, Catalogna e Rhône-Alpes, ha rappresentato una grande novità rispetto alla prima generazione di organizzazioni transfrontaliere (come le Comunità dell'arco alpino) poiché rappresenta un'alleanza funzionale fra Regioni che non confinano fra di loro e che svolgono un ruolo analogo nei rispettivi Paesi.

<sup>8</sup> *Ibidem*. In Italia tale strumento è utilizzabile da quando la l. n. 88/2009 (legge comunitaria 2008) gli ha dato applicazione.

<sup>9</sup> Le Regioni che provvedono in tal senso sono: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta.

<sup>10</sup> Ancora nel *Rapporto 2010 sulla legislazione*, cit., p. 272 ss., si constata che nel 2009, le uniche Regioni in cui non risulta che siano stati adottati provvedimenti in attuazione degli obblighi europei sono l'Abruzzo, il Molise e la Valle d'Aosta.

È evidente che ancora molto può essere pensato e attuato per garantire una diversa presenza, o meglio un diverso coinvolgimento, delle istituzioni territoriali regionali nello sviluppo e nell'avanzamento dell'integrazione europea: ma la tendenza è in ogni caso positivamente avviata.

## **2. Le Regioni e i vincoli di finanza**

Le regole europee della stabilità finanziaria e del mercato prevedono – direttamente o indirettamente – precisi adempimenti da parte delle Regioni, che comportano profonde trasformazioni nella loro organizzazione e nelle loro logiche di governo. Per quanto concerne il rispetto di tale complesso di vincoli, si tratta di un'influenza del diritto europeo sugli enti regionali che si presenta connotata in maniera “limitativa”: in virtù dei principi generali del diritto europeo, delle regole applicative definite dalla Commissione e dal Consiglio, e della giurisprudenza delle sue Corti le Regioni non possono incorrere in disavanzi eccessivi; non possono erogare aiuti pubblici alle imprese, ove essi falsino o minaccino di falsare il libero gioco della concorrenza; non possono attribuire diritti speciali o esclusivi a questa o a quella impresa<sup>11</sup>. I vincoli richiamati incidono sensibilmente sulle politiche regionali, posto che il rispetto del patto di stabilità e crescita comporta attualmente incisive riduzioni di risorse a favore delle Regioni; e posto che il rispetto della disciplina della concorrenza condiziona altrettanto significativamente le scelte di politica economica a livello territoriale.

Il divieto sancito dai Trattati nei confronti degli Stati di presentare disavanzi pubblici eccessivi non produce, evidentemente, effetti diretti e vincolanti soltanto nei confronti degli Stati: li produce anche nei confronti delle Regioni e degli enti locali. In più, tale divieto non determina effetti unicamente in ordine alle previsioni di spesa, ma ne provoca soprattutto in ordine alle spese effettivamente realizzate.

---

Si aggiungono poi dati quantitativi dell'attività normativa ed amministrativa: “per l'anno 2009 può essere osservato che hanno fatto ricorso esclusivamente a fonti di rango primario (leggi regionali comunitarie o di settore) nell'attuazione del diritto comunitario le Regioni Calabria, Marche, Piemonte e Sicilia; si sono servite tanto della fonte legislativa quanto di quella regolamentare, nonché dello strumento amministrativo della delibera di Giunta o del decreto del Presidente, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Umbria. Ricorrono, invece, alla sola fonte regolamentare le Regioni Campania e Puglia, mentre le Regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno privilegiato gli strumenti amministrativi della delibera di Giunta e del decreto del Presidente della Regione.

Nel Rapporto si segnala che la totalità delle Regioni non risulta, però, aver adottato alcun atto sostitutivo dell'eventuale disciplina statale cedevole. Solo la Lombardia e l'Emilia Romagna hanno emanato tale genere di provvedimenti, ma non recentemente. Entrambi si riferivano al d.lgs. 192/2005, recante norme per l'attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, il cui art. 17 contiene – per l'appunto – la c. d. clausola di cedevolezza. La Lombardia adottava, a tal fine, la deliberazione di Giunta regionale n. 3938/2006, e l'Emilia Romagna la delibera di Assemblea legislativa n. 156/2008”.

<sup>11</sup> Cfr. in tal senso G. DELLA CANANEA, *Autonomie regionali e vincoli comunitari*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2007, 1, p. 9.

Non basta, dunque, una disciplina che s'affidi unicamente a verifiche *ex ante*, perché intervengono invece anche verifiche *ex post* sulle gestioni complessivamente considerate, che saranno legittime solo se non contraddistinte da disavanzi eccessivi. Ciò comporta un notevole cambiamento di natura culturale sia per politici che per amministratori, e non presenta tratti così scontati, come del resto risulta dalla nostra legislazione ordinaria, che benché nel caso specifico sia rappresentata dal c.d. patto di stabilità interno, si presenta tuttavia notevolmente instabile, dal momento che viene modificata da ogni legge finanziaria, ora denominata "di stabilità". Benché debba assicurare la piena attuazione delle regole comunitarie, tale disciplina si occupa solo del disavanzo, non del debito, del quale invece dispone la Costituzione: la riforma costituzionale del 2001 ha innovato l'ordinamento stabilendo (art. 119, co. 6) che gli enti territoriali possano indebitarsi a condizione che lo facciano per finanziare spese d'investimento<sup>12</sup>.

Altrettanto concreta è l'influenza che le Regioni riflettono per effetto della politica regionale o di coesione, il cui incontro più rilevante è stato e continua ad essere proprio quello con il livello regionale, da cui è derivata un'accentuazione del tema territoriale. Ciò risulta vero soprattutto per il nostro Paese, dove l'attenzione per il livello locale e per la sua responsabilizzazione ha condotto ad un metodo di programmazione<sup>13</sup> volto a creare l'incontro tra le conoscenze e le preferenze dei soggetti locali con le conoscenze più generali a disposizione delle amministrazioni centrali: di ciò è ora necessario occuparsi.

### **3. Le Regioni e la politica di coesione**

La politica strutturale è stata evidentemente un potente fattore di trasformazione non solo economica, ma anche culturale ed istituzionale per le realtà territoriali italiane<sup>14</sup>. Vi è stata, infatti, e continua ad esservi una potente forza concettuale a sostegno di tale politica, a cui sarebbe stato auspicabile che seguisse anche lo sviluppo di una capacità amministrativa e tecnica commisurata rispetto alla responsabilizzazione perseguita. Purtroppo, invece, i dati segnalano che la debolezza attuativa è stato il risultato prevalente, benché si debba tener conto di una certa varianza dei diversi contesti territoriali.

---

<sup>12</sup> G. DELLA CANANEA, *Autonomie regionali, cit.*, p. 11, osserva come l'ordine giuridico europeo non s'ispiri alla medesima logica, perché disciplina l'indebitamento, ma non lo vieta, disponendo che "la Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per investimenti": vi sono dunque margini di flessibilità per i *policy-makers*, evitando loro di cercare sotterfugi per sottrarsi alla norma.

<sup>13</sup> Sul tema si veda G.P. MANZELLA, *La strategia di crescita e occupazione e la riforma della politica di coesione europea (commento alla comunicazione della Commissione europea, 12 giugno 2006)*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2006, 10.

<sup>14</sup> Si rinvia sul tema al contributo di G. P. MANZELLA, *Soggetti, tecniche e dinamiche dell'influenza della politica di coesione europea sugli ordinamenti interni*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2009, 2.

Ciononostante va constatato come tale politica abbia prodotto degli effetti significativi sul piano più propriamente amministrativo. È infatti la politica di coesione che introduce, sul piano organizzativo, il modello della maggiore integrazione tra i diversi livelli di governo: ciò comporta una sorta di legame continuativo tra le varie amministrazioni – quella comunitaria, quelle nazionali e subnazionali – e così facendo contribuisce alla costruzione di quella che è stata indicata come una “comunità amministrativa europea”, perché connotata da specifici tratti organizzativi e funzionali e da un’elevata omogeneità sul piano dei valori. L’impatto, in termini conformativi, sul livello amministrativo regionale è indubbiamente notevole, producendo effetti di pressione o di vera e propria imposizione. Ricorrendo a metodi formali e informali, l’amministrazione comunitaria indirizza anzitutto le risorse, individuando priorità e tematiche sulle quali intervengono poi – grazie al principio di addizionalità – le dotazioni finanziarie del livello nazionale. Oltre a questo la Commissione svolge un rilevante ruolo di «agente di cambiamenti amministrativi» promuovendo, nei singoli ordinamenti nazionali, modelli di intervento innovativi e dunque inducendo la circolazione di *best practices*. Per finire il livello europeo si prodiga al fine di assicurare un’attuazione omogenea delle regole europee nei diversi Stati membri, e ciò avviene per effetto della costituzione di reti che riuniscono i referenti nazionali – tra i quali rientrano anche quelli che rappresentano le amministrazioni territoriali – e quelli comunitari.

La complessità e la specificità dei profili richiamati della politica regionale non può non condurre a rilevanti trasformazioni degli apparati organizzativi regionali e delle loro logiche in termini di programmazione e di gestione, come del resto dimostrano a breve le due esperienze considerate, quella dell’Emilia Romagna e quella della Lombardia. Tra queste logiche vi è anzitutto quella sorta di «centralità» che caratterizza gli uffici competenti in materia di politica regionale all’interno delle amministrazioni territoriali, e che sta determinando nuovi equilibri e nuovi assetti nelle stesse: allo stesso livello europeo è possibile riconoscere una posizione di *leadership* istituzionale degli uffici preposti alla politica di coesione, che in qualche modo testimonia come le Regioni e i territori – con i loro bisogni – incidano sulla struttura dell’amministrazione comunitaria. Ma anche a livello di amministrazioni regionali, i vincoli procedurali connessi alle spese legate ai fondi strutturali rappresentano un elemento capace di conferire specificità alle strutture a ciò preposte rispetto agli altri uffici dell’amministrazione; inoltre i frequenti contatti con le altre amministrazioni interessate dalla politica di coesione – quelle nazionali e comunitarie, in prima battuta, ma anche quelle di altri Stati membri – portano gli uffici a sviluppare una cultura amministrativa propria, che si sviluppa come conseguenza delle evoluzioni che si registrano nelle altre realtà con le quali si hanno contatti.

È altresì rilevante il ruolo di raccordo svolto all’interno delle proprie amministrazioni in merito

alle iniziative comunitarie, posto che gli uffici competenti ai rapporti con l'Europa hanno la capacità e la possibilità di ottenere risorse dall'Unione, e di ciò danno comunicazione alle varie articolazioni amministrative, di cui coordinano l'operato allo scopo di avanzare richieste di finanziamento secondo le modalità necessarie; arrivando persino a svolgere attività definibili in termini di *lobbying* presso le amministrazioni europee.

#### **4. Prospettive della politica regionale europea: gli effetti sulle Regioni italiane**

Se è vero che la distribuzione di risorse realizzata attraverso la politica strutturale non è paragonabile alla funzione riallocativa svolta dagli Stati<sup>15</sup>, tuttavia “le risorse che l'Unione europea programma ed eroga sono tutt'altro che irrilevanti e sono in grado, soprattutto per i centri di spesa con minori entrate proprie, di garantire la provvista finanziaria indispensabile per realizzare investimenti, per integrare il reddito del quale determinati individui e gruppi fruiscono, per assicurare un certo grado di coesione tra le varie aree territoriali e tra le componenti del corpo sociale”<sup>16</sup>.

Le risorse che l'Unione europea è disposta a distribuire nei prossimi anni sono al momento al centro di un animato dibattito, del quale conviene brevemente occuparsi. Gli attuali programmi della politica di coesione riguardano il periodo 2007-2013<sup>17</sup>, ma già ci si interroga sulla destinazione delle risorse dopo il 2013, soprattutto in considerazione dei vincoli di bilancio, che inevitabilmente plasmeranno le priorità future dell'Unione.

---

<sup>15</sup> In tema di redistribuzione tramite la politica di coesione sia consentito rinviare a *Dalla coesione all'eguaglianza sostanziale*, Milano, 2005.

<sup>16</sup>Cfr. G. DELLA CANANEA, *Autonomie regionali*, cit., p. 13.

<sup>17</sup> Sul tema si rinvia a M. MASSA, *Una politica fondamentale. Profili generali della politica di coesione per il 2007-2013*, in E. BALBONI (cur.), *La tutela multilivello dei diritti sociali*, Napoli, 2008.

È interessante il quadro della politica regionale programmata per il periodo 2007-2013 tratteggiato da R. CASO, *Il ruolo internazionale delle Regioni*, cit., p. 2: “con la programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 e 2007-2013 è stato posto un maggiore accento, rispetto al passato, alla partecipazione degli enti regionali e locali alle iniziative comunitarie. Una tale scelta va attribuita principalmente a due fattori: l'enfasi sul principio di sussidiarietà e il tentativo di applicazione di un approccio *bottom-up*, che tenti la strada delle politiche suggerite ‘dal basso’, ossia dal territorio direttamente interessato. All'interno dei fondi strutturali, uno dei programmi che vede maggiormente coinvolte le Regioni è il programma “Interreg” che promuove forme di cooperazione interregionale. In particolare “Interreg IV” presenta una novità rispetto ai precedenti cicli di programmazione settennale, in quanto consente di realizzare iniziative di cooperazione fra Regioni anche quando esse non siano geograficamente contigue. Per il periodo 2007-2013 va peraltro ricordato che gli Stati membri hanno ridimensionato il totale delle prospettive finanziarie rispetto alla iniziale proposta della Commissione europea (da 1.025 miliardi di euro si è scesi a 974,7 miliardi). In termini assoluti la loro entità è superiore (200 miliardi circa) a quella del periodo precedente (2000-2006), ma ciò avviene in un quadro in cui l'Ue conta 12 Paesi in più (oltre 110 milioni di persone) e in cui il reddito medio è ben inferiore a quello dell'Ue a 15. Dopo una travagliata negoziazione ci si è accordati su dei tagli che si sono fortemente concentrati sulla competitività, sulla crescita e sull'occupazione, oltre che sulle spese destinate alla coesione economico-sociale (tra cui rientrano proprio i fondi strutturali). A quest'ultima voce sono dunque ora assegnati 347 miliardi di euro di cui 28,8 miliardi di euro (circa 4 miliardi in meno rispetto al 2000-2006) all'Italia (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Campania), che rappresenta così il terzo principale beneficiario dei fondi strutturali dopo Polonia e Spagna”.



Se è vero che è tipico della politica di coesione europea il susseguirsi di cicli di programmazione, e dunque la successione di momenti di svolta nella distribuzione dei finanziamenti, va tuttavia registrata una ben precisa fisionomia alla discussione che si è avviata all'inizio del 2009: “essa interseca una riflessione sul futuro del bilancio europeo che si preannuncia ‘radicale’ e, come tale, destinata a riverberarsi sugli assetti di un intervento che impegna una quota rilevante delle risorse dell’Unione. Il confronto che si è appena avviato pone in questione i tradizionali criteri di allocazione della spesa pubblica europea e vede, tra le principali voci su cui si affacciano proposte di riforma, oltre a quella agricola, quella della coesione. Per quest’ultima, sembra destinato a riprendere vigore il dibattito relativo alla sua ‘ampiezza’: sia in termini finanziari, sia in termini di dimensione geografica”<sup>18</sup>. Ma oltre alla preoccupazione per il bilancio comunitario, la discussione sul futuro della politica regionale nasce dalla più ampia riflessione sugli sviluppi dell’integrazione determinati dalla svolta di Lisbona: a tale proposito la Commissione ha contribuito con la comunicazione *Europa 2020*, che introduce implicazioni ben precise per l’intervento regionale, indicando la necessità di una politica di coesione maggiormente integrata con le restanti politiche economiche europee ed un utilizzo dei fondi strutturali direttamente legato agli obiettivi strategici dell’Unione<sup>19</sup>. Una delle tre priorità presentate da tale documento, che si rafforzano a vicenda, è quella della crescita inclusiva, che significa promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale<sup>20</sup>. Si aggiunge che “la coesione economica, sociale e territoriale rimarrà al centro della strategia Europa 2020 per garantire che tutte le energie e tutte le capacità vengano mobilitate e orientate verso la realizzazione delle priorità della strategia. La politica di coesione e i fondi strutturali, già importanti di per sé, sono meccanismi fondamentali per realizzare le priorità di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli Stati membri e nelle Regioni”<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> G. P. MANZELLA, *Le prospettive della politica di coesione europea: tra approfondimento e globalizzazione*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2010, 1, p. 43 ss. L’A. osserva come diverse delegazioni propongano un’azione comunitaria limitata esclusivamente agli Stati membri meno sviluppati dell’Unione, favorendo un’impostazione che attribuirebbe al livello regionale la responsabilità ad intervenire sulle aree in ritardo localizzate in quelli con un più elevato reddito pro-capite.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> Le altre due sono la crescita intelligente, ovvero sviluppare un’economia basata sulla conoscenza sull’innovazione; e la crescita sostenibile, vale a dire promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva.

<sup>21</sup> Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020, *EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, p. 22.

Per sostenere gli obiettivi di *Europa 2020* la Commissione proporrà misure volte a sviluppare soluzioni di finanziamento innovative, quali anzitutto la definizione più mirata delle priorità e un migliore allineamento della spesa dell'UE con gli obiettivi di *Europa 2020*, onde ovviare all'attuale frammentazione degli strumenti di finanziamento dell'Unione: a tal fine la revisione del regolamento finanziario deve costituire occasione per sviluppare le potenzialità degli strumenti finanziari innovativi, garantendo al tempo stesso una sana gestione finanziaria. Si prevede inoltre di creare nuovi strumenti di finanziamento, in particolare in cooperazione con la BEI, il FEI e il settore privato, per rispondere alle esigenze non ancora soddisfatte delle imprese; infine si punta a dotare l'Europa di un mercato del *venture capital* veramente efficiente, in modo da facilitare considerevolmente l'accesso diretto delle imprese ai mercati dei capitali e cercando incentivi per i fondi del settore privato tali da rendere disponibili finanziamenti per le imprese *start-up* e per le PMI innovative<sup>22</sup>.

Accanto a questa individuazione di priorità e strumenti di finanziamento, le *Conclusioni* della *Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione*<sup>23</sup> pongono il problema della *partnership*. Nella comunicazione si segnala che “un'efficace attuazione di Europa 2020 richiede un sistema di conduzione che coinvolga gli attori del cambiamento negli Stati membri e che riunisca i livelli amministrativi europeo, nazionale, regionale e locale. Al fine di mobilitare pienamente tutti gli interessati occorrerà potenziare la rappresentanza dei soggetti locali e regionali, delle parti sociali e della società civile sia nel dialogo politico che nell'attuazione della politica di coesione (...). In tale contesto andrà rafforzato il ruolo delle *impostazioni basate sullo sviluppo locale* nel quadro della politica di coesione”<sup>24</sup>. Si prospetta, pertanto, ancora e sempre più un ruolo di primo piano per le amministrazioni territoriali, che nel caso italiano vede in posizione primaria le Regioni.

È interessante a questo punto analizzare, all'interno del panorama italiano<sup>25</sup>, due casi assolutamente paradigmatici, che corrispondono a due Regioni del Nord Italia: quello della Regione Emilia Romagna, che si è particolarmente distinta sia in tema di adeguamento istituzionale al fine della partecipazione nel processo decisionale europeo, sia sul terreno della politica di coesione; e quello

---

<sup>22</sup> *Ivi*, p. 23.

<sup>23</sup> COM (2010) 642/3.

<sup>24</sup> *Ivi*, p. 9.

<sup>25</sup> Pare significativo riportare ancora alcune osservazioni di R. CASO, *Il ruolo internazionale delle Regioni*, cit., p. 3: “eterogeneità è probabilmente la parola che meglio descrive la situazione delle circa 400 Regioni europee. Essa riguarda sia la divisione delle funzioni all'interno dello Stato, sia la struttura delle singole Regioni. Ciononostante è possibile individuare un nucleo di competenze che sembra in linea di principio poter caratterizzare tutte le Regioni. Esso include: sviluppo regionale, ambiente, turismo, trasporti pubblici, infrastrutture, salute, istruzione, cultura, pianificazione del territorio. Ci sono Regioni europee che godono anche di competenze tipiche degli Stati come, ad esempio, energia (la gestione delle reti regionali di distribuzione del gas) e sicurezza (soprattutto con riferimento agli organi di polizia)”.

della Regione Lombardia, che finora non è stata altrettanto solerte nella predisposizione degli istituti idonei alla partecipazione istituzionale, e tuttavia dimostra di essere particolarmente attiva sulla scena europea. L'indagine può iniziare dalla Regione Emilia Romagna.

## **5. Il caso della Regione Emilia Romagna**

### **5.1. La partecipazione della Regione Emilia Romagna al processo decisionale europeo**

In merito al contributo che la Regione Emilia Romagna dà alla formazione del diritto europeo, può essere anzitutto richiamata un'esperienza di alcuni anni fa, che attesta tuttavia l'attenzione di questa Regione per il contesto comunitario. Si tratta di un caso di partecipazione alla fase ascendente del diritto comunitario, verificatosi nel 2005 quando l'Assemblea legislativa, nell'ambito dell'attività svolta dalla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee, ha aderito al progetto pilota del Comitato delle Regioni sul monitoraggio del principio di sussidiarietà, e ha svolto un *Test Sussidiarietà* su due atti della Commissione europea: tale test ha avuto ad oggetto una proposta legislativa ed un atto di programmazione politica della Commissione europea, entrambi in materia di qualità dell'aria; in entrambi i casi era evidente l'idoneità dei provvedimenti ad incidere sul livello locale. L'obiettivo era quello di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, e di elaborare una modalità di controllo che tenga conto delle esigenze delle realtà territoriali europee.

Ma oltre a ciò va segnalato che con la l. r. n. 16/2008 la Regione ha introdotto *Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali*, disciplina che prevede anzitutto un'apposita sessione comunitaria (art. 5): si prevede infatti che entro il mese di aprile di ogni anno l'Assemblea legislativa si riunisca in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario. Vi è poi la previsione degli istituti di partecipazione alla c.d. fase ascendente, che prevedono il dialogo tra Assemblea e Giunta, e passano attraverso l'attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (art. 6); vi è l'istituzione della legge regionale comunitaria (artt. 8 e 9), e infine si contempla la definizione di aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE". Prevedendo in particolare

l'individuazione di un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta e di un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per l'Assemblea legislativa<sup>26</sup>.

## **5.2. La Regione Emilia Romagna e la politica regionale europea**

Il documento di riferimento per apprezzare il coinvolgimento della Regione in esame nella politica strutturale europea è lo *Stato di attuazione dei programmi di cooperazione territoriale Europea 2007/2013 in Emilia-Romagna. Relazione annuale 2010*: esso fa già riferimento alla nuova politica di coesione – quella prevista da *Europa 2020* – e quindi tiene conto del fatto che questa dovrà contemperare l'esigenza del mantenimento dei suoi compiti tradizionali con le nuove sfide strategiche comuni a tutta l'UE attraverso un utilizzo integrato ed innovativo di tutti gli strumenti finanziari e lo “sviluppo di forme di *governance* che consentano alle amministrazioni territoriali una programmazione di interventi adeguati alle peculiarità che connotano i diversi territori ed una gestione efficace delle risorse. Nell'attuale programmazione la cooperazione territoriale rappresenta uno degli strumenti a disposizione delle Regioni e degli Enti locali per avviare forme di collaborazione a scala sovranazionale in diversi settori e con approcci innovativi e sperimentali”. In tale quadro la Regione Emilia Romagna “si è posta come obiettivo di valorizzare le opportunità offerte dalla cooperazione territoriale individuando proprie priorità ed orientamenti operativi per promuovere la conoscenza e la partecipazione ad iniziative progettuali”.

Nel quadro dei programmi operativi dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea” 2007-2013 – che rappresentano delle concrete opportunità di sviluppo per le reti fra i territori dei diversi spazi di cooperazione transfrontalieri e transnazionali ed un sostegno prezioso al processo di integrazione europea – la Regione presenta una significativa presenza di soggetti istituzionali e non, e partecipa a ormai numerosi progetti, collocandosi così tra i territori regionali più attivi a livello comunitario, con iniziative che coprono diverse aree di intervento. Infatti nel periodo 2007-2010 l'ammontare delle risorse comunitarie assegnate ai 101 progetti finanziati sul territorio regionale ha superato i 30 milioni di euro. In tale contesto il documento *Priorità e orientamenti operativi per la partecipazione ai programmi comunitari di Cooperazione Territoriale Europea per il periodo 2010-2013* costituisce il quadro di riferimento per l'azione regionale nel contesto dei programmi di cooperazione territoriale in termini di priorità di intervento e di organizzazione operativa, e ad esso si rimanda per informazioni specifiche sui singoli programmi e sulla struttura complessiva di attuazione.

---

<sup>26</sup> Si rinvia a G. TIBERI, *La qualità della regolazione in un sistema di governance multilivello tra Unione europea e Stati membri*, in A. NATALINI, G. TIBERI (CURT.), *La tela di Penelope. Primo rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa e amministrativa*, Bologna, 2010, per un'analisi delle esperienze regionali già avviate nella medesima direzione.

Nel documento è stabilito che ogni anno venga elaborata una *relazione sullo stato di attuazione in regione dei programmi di cooperazione territoriale* per dare conto delle diverse attività intraprese dalla Regione e dai diversi soggetti del territorio impegnati nella realizzazione di azioni di cooperazione.

Tornando allo *Stato di attuazione dei programmi di cooperazione territoriale Europea 2007/2013*, vi si indicano le modalità di coordinamento e di attuazione a livello di amministrazione regionale<sup>27</sup>. Il coordinamento interno all'amministrazione regionale è realizzato in particolare dal Gruppo di lavoro interdirezionale "Cooperazione territoriale europea"<sup>28</sup> a cui sono affidate l'individuazione, la discussione e la condivisione delle proposte progettuali che l'amministrazione regionale candida ai singoli bandi dei diversi programmi CTE. Secondo la prassi interna consolidata, nell'imminenza della scadenza del bando, l'elenco delle proposte, con la descrizione degli obiettivi e della struttura di riferimento, è dapprima sottoposto al Comitato di Direzione e, successivamente, presentato alla Giunta regionale per l'approvazione. Vi è poi un sottogruppo che ha affrontato specifiche problematiche relative agli aspetti gestionali dei progetti a gestione regionale, quali ad esempio la rendicontazione del personale sia interno che esterno alla Regione, allo scopo di identificare soluzioni operative omogenee<sup>29</sup>.

Vi è poi un coordinamento delle amministrazioni provinciali nel "Tavolo tecnico per la cooperazione territoriale"; e in collaborazione con il Servizio ragioneria viene attuato il monitoraggio dei rimborsi delle quote FESR e del Fondo di rotazione nazionale (FdR) relativi ai progetti gestiti dalle diverse Direzioni generali<sup>30</sup>. Per farsi poi un'idea più precisa del coinvolgimento della Regione si può dire che al 31 dicembre 2010 sono tre i bandi conclusi con l'assegnazione di risorse su INTERREG IVC, due sui Programmi Europa Centrale e Mediterraneo, uno sul Programma Sud Est Europa e uno sul Programma transfrontaliero Italia-Slovenia; e che sono in attesa di contrattualizzazione i progetti approvati sul primo bando per progetti ordinari del Programma IPA-Adriatico, sul terzo bando del Programma Europa Centrale e sul secondo bando del Programma Sud Est Europa.

---

<sup>27</sup> La struttura organizzativa preposta all'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale europea è collocata presso il Servizio Politiche europee e Relazioni internazionali della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese, Relazioni europee e Internazionali e assicura la partecipazione ai Comitati di Sorveglianza dei Programmi transfrontalieri Italia-Slovenia e IPA Adriatico e al Programma transnazionale Europa Sud Orientale, in quanto Regione italiana coordinatrice, e la partecipazione ai Comitati nazionali dei programmi transnazionali Europa Centrale, Mediterraneo, Europa Sud Orientale e Interreg IV C.

<sup>28</sup> Istituito con determina n. 12488 del 1 ottobre 2007 e aggiornato con determina n. 4194 del 22 aprile 2010.

<sup>29</sup> Nel documento si dà atto che nel corso del 2010 si sono tenute complessivamente tre riunioni del Gruppo interdirezioni, due riunioni del sottogruppo dedicato agli aspetti gestionali. Inoltre, nel corso dei primi mesi del 2010, la struttura di coordinamento, con il concorso del Servizio Affari Legislativi e del Servizio Organizzazione e Sviluppo, ha messo a punto il percorso di identificazione del Controllore di primo livello (individuato in Agrea, l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura) per l'organizzazione dell'attività di certificazione delle spese per le strutture regionali coinvolte nella gestione di progetti CTE.

<sup>30</sup> La struttura di coordinamento riceve inoltre dai *partner* di progetto dell'intero territorio regionale le comunicazioni di avvenuto accredito delle quote nazionali del Fondo di Rotazione nazionale in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23 del 31 luglio 2008.

Per finire sono in corso le valutazioni per l'assegnazione di risorse sul bando per progetti standard del Programma Italia-Slovenia e di una tranches di progetti strategici MED<sup>31</sup>.

Il quadro che si è riportato, anche in dettaglio, dà l'immagine di un'amministrazione regionale che ha sviluppato organi e competenze appositi per inserirsi utilmente nella distribuzione europea di risorse a fini di sviluppo economico e non solo; imparando a dialogare con molteplici soggetti – pubblici e privati – e a monitorare tutte le fasi dello svolgimento dei progetti europei, dalla proposta fino alla verifica della destinazione delle risorse. Si tratta indiscutibilmente di uno stimolo del tutto particolare allo sviluppo di abilità istituzionali che non può che essere ricondotto alla vicenda ed all'esperienza europea, che di questa cooperazione tra territori è il promotore. E che così facendo sollecita l'affinamento delle capacità degli enti territoriali e amplia la loro capacità progettuale e di dialogo con la pluralità di interlocutori che operano nell'ambito della politica strutturale.

Non si può quindi fare altro che riconoscere la rilevanza di questo cammino evolutivo della Regione per effetto del suo coinvolgimento nella vicenda europea: coinvolgimento che è ancora parziale e timido, ma che già determina rilevanti trasformazioni ed adeguamenti a livello di strutture amministrative e soprattutto di cultura politica, obbligando l'ente a ragionare secondo la logica europea e a pensare lo sviluppo della propria comunità in termini di integrazione e di prospettiva comunitaria.

## ***6. Il caso della Regione Lombardia***

### ***6.1. La partecipazione della Regione Lombardia al processo decisionale europeo***

Come si è visto, la Regione Lombardia non figura tra quelle che hanno dimostrato la maggiore solerzia nell'approntare gli strumenti per poter incidere al meglio nel processo decisionale europeo,

---

<sup>31</sup> Come si è già segnalato, a fine dicembre 2010 risultano finanziati complessivamente 101 progetti, che coinvolgono l'amministrazione regionale e Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati del territorio sia in qualità di capofila (26) che di *partner* (75).

né sul piano dell'attuazione del diritto europeo si presenta adempiente in termini di approvazione della legge comunitaria: e tuttavia essa mostra di “saper intervenire efficacemente e partecipare da protagonista, utilizzando in modo efficiente sia le risorse messe a disposizione dall'Unione, sia i canali istituzionali accessibili (Comitato delle regioni, Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, contratti tripartiti), e coinvolgendosi in modo attivo nella promozione di iniziative nell'ambito dell'associazionismo interregionale (come nell'istituzione del Club delle Regioni)”<sup>32</sup>. Pare dunque che la specificità della “strategia lombarda in Europa consista nella capacità dimostrata dall'ente regionale di condurre interventi trasversali tra i settori, secondo una logica che integri delle molteplici politiche regionali in un quadro politico ed istituzionale coerente. Il metodo con cui la Regione ha saputo rafforzare la sua posizione in Europa è stato improntato su un approccio ai problemi multidimensionale e nel contempo sussidiario, cioè capace di coinvolgere nell'elaborazione e poi nell'attuazione delle sue iniziative tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti a tutti i livelli territoriali, europeo, nazionale e locale. L'applicazione di questo metodo ha avuto una duplice ricaduta positiva: la Lombardia non solo ha saputo rappresentare, difendere e promuovere l'interesse regionale in ambito europeo, ma è anche diventata progressivamente un'interlocutrice credibile sia nei confronti delle istituzioni dell'Unione e dei governi degli Stati membri sia verso i suoi partner regionali”<sup>33</sup>.

Il dato che emerge, in relazione alla partecipazione ai processi decisionali europei, è quindi che la Lombardia ha costruito un solido raccordo con gli organi comunitari attraverso la delegazione a Bruxelles, che si occupa principalmente di garantire un collegamento relazionale, operativo e amministrativo con le istituzioni comunitarie e con le Direzioni generali della Commissione europea. Nel corso degli anni la delegazione lombarda ha cercato di sviluppare una rete di relazioni con soggetti pubblici e privati, rappresentativi della società lombarda, al fine di connettere le

---

<sup>32</sup> CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, *Le relazioni internazionali delle Regioni nella nuova Unione Europea: opportunità istituzionali e dinamiche di cambiamento. Il caso Lombardia in prospettiva comparata*, Milano, 2006. Si aggiunge che “la Regione ha inoltre incentivato interventi finalizzati all'internazionalizzazione delle sue imprese per promuovere anche in Europa la competitività del sistema lombardo e, nel contempo, ha avviato, secondo una logica di reciprocità, numerose azioni di cooperazione decentrata e allo sviluppo, per favorire la crescita dei soggetti regionali (soprattutto dell'area centro-orientale del continente) con cui ha instaurato forme di collaborazione”.

<sup>33</sup> *Ibidem*. Si aggiunge a tale proposito che “se la Giunta e la Presidenza hanno pienamente espletato la loro funzione di rappresentanza esterna della Regione, il Consiglio ha comunque svolto un ruolo significativo di diffusione della cultura europea in Lombardia e di incentivo all'approfondimento delle relazioni europee, soprattutto attraverso la promozione di collaborazioni interregionali in ambito legislativo ed amministrativo. Il contributo dell'Assemblea regionale si è rivelato ancor di più decisivo nel rendere a tutti gli effetti credibile l'azione internazionale della Lombardia come vero e proprio ente di governo. In tal senso, nonostante alcuni limiti riscontrati nella gestione delle iniziative lombarde promosse a livello europeo, quella che alcuni studiosi definiscono la ‘politica europea’ della Lombardia rappresenta un importante modello di efficace e attiva partecipazione regionale al sistema comunitario”.

potenzialità offerte dall'Unione con i progetti elaborati in sede di programmazione regionale e territoriale<sup>34</sup>.

## **6.2. La Regione Lombardia e la politica regionale europea**

In relazione alla nuova programmazione europea di distribuzione di risorse finanziarie, la Regione Lombardia ha elaborato due programmi operativi regionali (POR), uno per la Parte Competitività e uno per l'Occupazione<sup>35</sup>, avendo come punti di riferimento anzitutto una maggiore unità nella programmazione, posto che per effetto dell'analisi condotta nella passata programmazione è emersa la necessità di garantire una maggiore integrazione tra gli strumenti di programmazione; e secondariamente gli stessi Orientamenti Strategici Comunitari, che impongono ai programmi gli obiettivi dell'innovazione, dell'accessibilità, della valorizzazione del capitale umano, dello sviluppo sostenibile.

Dalla ricerca IRER risulta che le risorse dei fondi, se comparate con altre grandezze macroeconomiche e della contabilità regionale, rappresentano una parte molto modesta: e tuttavia se lette alla luce dei dati del bilancio regionale nel suo complesso, si apprezza il valore “qualitativo” delle risorse messe a disposizione dall'Europa. Infatti nei bilanci regionali le risorse per gli investimenti destinati allo sviluppo economico e alla valorizzazione degli *asset* naturali e umani sono solitamente limitati. Senza le risorse europee e il cofinanziamento nazionale la dotazione finanziaria sarebbe di gran lunga inferiore e dunque poco incisiva in termini di efficacia. Inoltre le politiche economiche regionali finanziate dai Fondi strutturali (politica di sviluppo rurale, industriale, del capitale umano, dell'ambiente, delle dotazioni infrastrutturali) implicano una serie di scelte strategiche nelle quali si estrinseca l'autonomia della Regione nel delineare la propria visione di sviluppo<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> Rapporto IRER 2010, *cit.*, p. 12. Si osserva che tra i più significativi risultati della cooperazione tra Regione Lombardia e Unione europea, è da annoverare la Convenzione Tripartita sulla mobilità sostenibile, sottoscritta a Milano il 15 ottobre 2004 da Regione Lombardia, Commissione europea e Governo italiano. Si è trattato di un regime pilota sperimentale per verificare la fattibilità e l'utilità del nuovo strumento che, per la prima volta, vede una regione come soggetto istituzionale paritario nello sviluppo di una specifica politica e, più di recente, la promozione, unitamente al Comitato delle Regioni, delle Assise della sussidiarietà, la cui quarta edizione si è svolta a Milano l'8 maggio 2009.

<sup>35</sup> Rapporto IRER *Nuova programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013. Elementi di contesto, criticità e opportunità per la Lombardia*, Milano, 2007, p. 83 ss. Si osserva che la Lombardia si è vista assegnare, per il periodo 2007-2013, 220 milioni di euro per il fondo FESR e 328 milioni per l'FSE. I due POR della Lombardia risultano essere i quarti per dotazione finanziaria. Va anche evidenziato che la Regione Lombardia ha aumentato la sua dotazione in termini assoluti e relativi rispetto alle altre regioni italiane del Centro Nord.

<sup>36</sup> Rapporto IRER *Nuova programmazione dei Fondi strutturali, cit.*, p. 86 ss.



Se dunque la spesa si concentra su capitoli che sul piano qualitativo sono di particolare rilevanza e sul piano dell'autonomia aprono spazi significativi alla Regione, sviluppando tra l'altro capacità gestionali e di programmazione della macchina amministrativa – come si è già osservato in precedenza – il giudizio che se ne può trarre è che anche per la Regione Lombardia vi sia un preciso interesse a usufruire della politica strutturale.

Nel rapporto IRER si dà evidenza, tra i benefici, anzitutto al radicamento del metodo della programmazione: “la regolamentazione comunitaria costringe l'amministrazione italiana per la prima volta in maniera sistematica a costruire un programma su pochi obiettivi definiti e quantificabili”, poiché i documenti di programmazione per essere ricevibili dalla Commissione devono essere rigidamente strutturati e gerarchicamente ordinati su pochi obiettivi globali, identificando e quantificando i risultati del Programma ( ad esempio il numero degli occupati che si vogliono creare o il numero di imprese che ci si prefigge di finanziare).

Inoltre l'amministrazione regionale è tenuta ad identificare e ad assegnare risorse finanziarie agli obiettivi in modo esplicito e vincolante, e grazie alla regola del cofinanziamento obbligatorio dello Stato le Regioni possono contare su un orizzonte significativo, avendo una dotazione di risorse stabile e, di fatto, al riparo dalle ingerenze dello Stato centrale.

Ulteriore ricaduta positiva è poi quella della promozione di un partenariato diffuso, con un ampio coinvolgimento non solo delle istituzioni, ma anche degli attori sociali (sindacati, società civile, III settore) ed economici (rappresentanti degli industriali, degli artigiani, ecc.)<sup>37</sup>.

Per finire, anche il fatto che la Commissione pretenda dalle amministrazioni, una volta approvati i programmi, di uniformarsi alle prassi implementative che si rifanno alle esperienze dei Paesi europei dai quali sono tratte buone prassi ed eccellenze, rappresenta un significativo vantaggio, idoneo a migliorare le pratiche amministrative del panorama nazionale. Tra queste buone prassi rientrano la chiara individuazione delle responsabilità e la divisione dei ruoli; il monitoraggio del programma, che avviene trimestralmente, semestralmente e annualmente, permettendo il controllo nell'avanzamento della spesa, delle procedure e delle realizzazioni fisiche; la valutazione indipendente, che si focalizza sul concreto perseguimento degli obiettivi del Programma più che sui profili di legittimità amministrativa e finanziaria, come è tradizione nel sistema amministrativo italiano; l'adeguamento alla regola del disimpegno automatico, che fa sì che se le risorse non sono

---

<sup>37</sup> Si constata che il risultato di queste regole è che i Programmi europei sono diventati delle “palestre” per l'amministrazione regionale che spesso ha mutuato gli stessi strumenti in altri settori.

spese entro due anni dalla loro programmazione, queste sono d'ufficio revocate; da ultimo, l'istituzione di comitati di sorveglianza, formati dal partenariato istituzionale, sociale ed economico, deputati a garantire al programma trasparenza e concertazione su alcuni aspetti e temi.

## **7. Le prospettive**

Dal quadro sin qui tracciato pare di potere affermare che la posta in gioco per le Regioni sia alta, in relazione ad un crescente coinvolgimento nelle dinamiche dell'integrazione europea, a condizione di accettare anche profonde trasformazioni nelle logiche degli apparati amministrativi, dei loro metodi e delle modalità di rapportarsi ai livelli istituzionali sovrastanti. Se passa la convinzione, nelle istituzioni regionali, che la crescita e lo sviluppo delle proprie comunità possono essere progettati e perseguiti in una prospettiva più ampia, quella dell'integrazione europea, ciò può dischiudere un'ampia gamma di opportunità, che nel collocare le amministrazioni regionali nello scenario europeo, consentono allo stesso tempo di valorizzare i territori e di rafforzare la loro identità. Le Regioni che si sono prese in considerazione sembrano, benché tramite percorsi differenti, avere colto questa sfida e aver avviato un percorso di trasformazione idoneo a coglierne i vantaggi. Indubbiamente si tratta però di casi ancora isolati, che spiccano in un panorama di immobilismo e di inefficienze burocratiche<sup>38</sup>, in presenza delle quali risulta difficile sostenere che la vicenda europea possa rappresentare un'occasione di crescita per le nostre amministrazioni regionali. È innegabile che perché questo avvenga occorre un salto di qualità, un diverso modo di concepire l'"amministrazione" e soprattutto una diversa visione di quella che è la promozione non solo economica, ma anche sociale e culturale delle proprie comunità e dei propri territori: che in una prospettiva europea non rischiano di perdere nessuno dei propri caratteri distintivi, bensì di accrescerne la peculiarità in una dimensione di più ampia differenziazione.

---

<sup>38</sup> In tema di politica regionale, i dati della Commissione nel 2010 attestano che negli ultimi quattro anni l'Italia ha speso solo 3,7 dei 28,8 miliardi di euro stanziati dalla Ue per il programma regionale sulla coesione Ue 2007/13. Valle D'Aosta e Veneto sono le Regioni che hanno chiesto più finanziamenti, intorno al 20% del totale loro assegnato, Campania e Abruzzo non vanno oltre il 5%. Solo il 13% dei fondi disponibili sono stati richiesti e certificati dalla Ue; molte risorse del Fondo di sviluppo regionale sono state erogate alle Regioni, che non possono assegnarle perché vincolate dal Patto di stabilità.

## BIBLIOGRAFIA

C. Buzzacchi, *Dalla coesione all'eguaglianza sostanziale*, Milano, 2005

R. Caso, *Il ruolo internazionale delle Regioni: il contributo della Ue*, in *ISPI on line*, 2007, 68

Commissione europea, *EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, 2010

Consiglio Regionale della Lombardia, *Le relazioni internazionali delle Regioni nella nuova Unione Europea: opportunità istituzionali e dinamiche di cambiamento. Il caso Lombardia in prospettiva comparata*, Milano, 2006

G. Della Cananea, *Autonomie regionali e vincoli comunitari*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2007, 1

G.P. Manzella, *La strategia di crescita e occupazione e la riforma della politica di coesione europea (commento alla comunicazione della Commissione europea, 12 giugno 2006)*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2006, ??

G. P. Manzella, *Soggetti, tecniche e dinamiche dell'influenza della politica di coesione europea sugli ordinamenti interni*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2009, 2

G. P. Manzella, *Le prospettive della politica di coesione europea: tra approfondimento e globalizzazione*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2010, 1

M. Massa, *Una politica fondamentale. Profili generali della politica di coesione per il 2007-2013*, in E. Balboni (cur.), *La tutela multilivello dei diritti sociali*, Napoli, 2008

C. Odone, *Diritto comunitario e Regioni. La partecipazione regionale alla formazione ed attuazione del diritto comunitario*, Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, Roma, 2006

Rapporto IRER *Nuova programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013. Elementi di contesto, criticità e opportunità per la Lombardia*, Milano, 2007

Rapporto IRER, *Società, governo e sviluppo del sistema lombardo*, Area istituzionale, Milano, 2010

*Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea*, Camera dei Deputati, Osservatorio sulla legislazione, 2010

G. Tiberi, *La qualità della regolazione in un sistema di governance multilivello tra Unione europea e Stati membri*, in A. Natalini, G. Tiberi (curr.), *La tela di Penelope. Primo rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa e amministrativa*, Bologna, 2010

# INDICE

<b>PARTE I</b> .....	<b>5</b>
<b>LEGISLAZIONE</b> .....	<b>5</b>
AFFARI ISTITUZIONALI .....	5
AFFARI GENERALI .....	12
ASSETTO DEL TERRITORIO .....	18
SVILUPPO ECONOMICO .....	22
SERVIZI SOCIALI .....	25
<b>PARTE II</b> .....	<b>30</b>
<b>GIURISPRUDENZA</b> .....	<b>30</b>
<b>PARTE III</b> .....	<b>46</b>
<b>DOTTRINA</b> .....	<b>46</b>
<b>PARTE IV</b> .....	<b>61</b>
<b>SEGNALAZIONI</b> .....	<b>61</b>

**Riproduzione e diffusione ad uso interno.**